

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

RESOCONTO STENOGRAFICO

AUDIZIONE

27.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2020

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CRISTIAN INVERNIZZI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:			
Invernizzi Cristian, <i>Presidente</i>	3	De Menech Roger (PD)	11
Audizione del professor Giampaolo Arachi, Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS):		Presutto Vincenzo (M5S)	12
Invernizzi Cristian, <i>Presidente</i> 3, 11, 12, 13, 14, 15		Ricciardi Sabrina (M5S)	14
Arachi Giampaolo, <i>Presidente della Com- missione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS)</i>	3, 13, 14	Russo Paolo (FI)	12
		Saviane Paolo (L-SP-PSd'Az)	12
		ALLEGATO: documentazione consegnata dal Presidente della CTFS Giampaolo Arachi	16

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CRISTIAN INVERNIZZI

La seduta comincia alle 8,30.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati.

Audizione del professor Giampaolo Arachi, Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, del professor Giampaolo Arachi, Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard. Abbiamo avuto il piacere di audire il professor Arachi quasi un anno fa, il 29 giugno del 2019, sulle prospettive di definizione delle metodologie ed elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard delle regioni e degli enti locali, nel quadro anche dello sviluppo delle intese in materia di autonomia differenziata. L'occasione di oggi è importante per fare il punto della situazione sul lavoro svolto dalla CTFS in questo periodo. Altro tema che la Commissione intende approfondire, anche con una prossima audizione della SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico) è quello dei criteri di ripartizione fra i comuni del Fondo di solidarietà co-

munale. Nel ringraziarla per la disponibilità dimostrata, cedo quindi la parola al Presidente Arachi. Prego.

GIAMPAOLO ARACHI, *Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS)*. Grazie, presidente. Ringrazio per l'invito. Oggi proverò ad affrontare il tema dello stato di attuazione del federalismo fiscale, soprattutto con riferimento ai comuni, ma anche alle province e alle regioni, partendo innanzitutto da una descrizione dell'attività che la Commissione ha svolto nell'ultimo anno. Mi concentrerò, come ho detto, in particolare sui comuni, ma accennerò anche allo stato dei lavori della Commissione sulle regioni, sulle province e città metropolitane. Per i comuni l'attività è stata molto intensa. La Commissione ha approvato due revisioni dei fabbisogni standard e sta lavorando per un aggiornamento della base dati e della metodologia per il resto delle funzioni. Ovviamente la crisi legata al Covid-19 ha influenzato l'Agenda della Commissione. La Commissione ha concordato di continuare a lavorare sull'aggiornamento dei fabbisogni standard, ma, tenendo conto dell'esigenza di stabilizzare un po' anche le aspettative degli amministratori locali in un contesto di grande incertezza, ha scelto anche di rinviare l'affinamento dei fabbisogni nelle funzioni meno problematiche e di concentrare il lavoro in particolare sulla funzione che riguarda il sociale, in cui anche la crisi ha indicato delle criticità, e su alcuni aspetti che evidenzierò e che riguardano fondamentalmente i piccoli comuni e i comuni turistici. Dividerò la relazione in tre parti. Nella prima ripercorrerò in termini sintetici le attività svolte e per i comuni descriverò l'effetto che le innovazioni che abbiamo proposto nell'ultimo anno hanno avuto sulla ripartizione del Fondo di soli-

darietà comunale. Passerò poi a illustrare le iniziative in corso e mi soffermerò in particolare sulle finalità che intendiamo perseguire con la revisione dei fabbisogni standard nell'ambito dei servizi sociali. Poi chiuderò con alcune riflessioni sulla necessità di determinare i livelli essenziali delle prestazioni per portare a termine il percorso di determinazione dei fabbisogni standard e per consentire una corretta valutazione della corrispondenza fra risorse complessivamente a disposizione degli enti locali e i fabbisogni di spesa necessari per il finanziamento delle funzioni fondamentali. Parto rapidamente e sinteticamente, come vi ho detto, con il descrivere lo stato dell'arte per quanto riguarda, in primo luogo, province e regioni. Per province e regioni siamo ancora in una fase di raccolta dei dati necessari per sviluppare una metodologia di calcolo dei fabbisogni standard. Per le province e le città metropolitane la Commissione ha validato un questionario relativo alle annualità dal 2010 al 2018 con un duplice obiettivo: monitorare la spesa sostenuta e i servizi effettivamente erogati da questi enti a seguito della legge 56 del 2014 e poi cercare di valutare anche gli effetti che questa legge ha avuto tra il 2010 e il 2018. Come avevo già accennato, le misure restrittive del Covid hanno rallentato questa attività; in particolare il decreto n. 17 del 2020 ha spostato la scadenza per la chiusura del questionario di 180 giorni e quindi l'attività potrà riprendere a settembre 2020, quando saranno disponibili i dati dei questionari. Per le regioni – mi riferisco alla determinazione dei fabbisogni standard delle regioni nell'ambito del decreto legislativo n. 68 del 2011, cioè dei fabbisogni relativi al cosiddetto « federalismo simmetrico » – anche qui la Commissione ha ritenuto necessario raccogliere ulteriori dati perché, dato il numero limitato di enti per sviluppare una metodologia, è necessario avere più annualità. Quindi è in corso l'acquisizione di dati BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) per le annualità 2016, 2017 e 2018 e nelle prossime settimane, dopo il blocco dovuto al Covid, sarà somministrato un miniquestionario per definire alcuni aspetti relativi alle spese e ai

relativi *input*, in particolare per le funzioni istruzione e sociale. Riguardo alle regioni vorrei segnalare una problematica che è emersa nell'ambito dei lavori della CTFS ed è la difficoltà di definire esattamente l'ambito e l'esatto perimetro delle materie oggetto della stima dei fabbisogni standard per la compresenza di due insiemi di norme: quelle del decreto-legge n. 50 del 2017 e quelle del decreto legislativo n. 68 del 2011. Il decreto-legge n. 50 sembra richiedere la definizione di un fabbisogno standard genericamente per tutte le materie trattate dalle regioni a statuto ordinario, esclusa la sanità, ma richiama i criteri dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 68, che invece fa riferimento esclusivamente alla ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle sole materie dell'istruzione, del sociale e del trasporto pubblico locale. La Commissione, in questa fase, ha ritenuto opportuno continuare a raccogliere i dati per tutte le funzioni, quindi cercare di avere una base dati, una metodologia per calcolare i fabbisogni standard in tutte le funzioni, anche per fornire elementi informativi utili per eventuali chiarimenti del quadro normativo. Passo adesso a descrivere l'attività svolta per quanto riguarda i comuni, che, come ho preannunciato, è stata abbastanza intensa. Ho già segnalato che la Commissione ha approvato due revisioni dei fabbisogni standard. Una prima revisione ha riguardato i fabbisogni standard utilizzati per calcolare i coefficienti di riparto del Fondo di solidarietà comunale per il 2020, quindi il Fondo che è stato già distribuito quest'anno. Questo aggiornamento ha riguardato solo le funzioni degli asili nido e del trasporto pubblico locale. Per le altre funzioni la Commissione ha deciso di considerare già validi i valori che erano stati approvati nel 2018 e che, però, non erano mai stati applicati a seguito della cristallizzazione del Fondo 2018 per il 2019. La seconda revisione ha riguardato, invece, il fabbisogno standard per quanto riguarda il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In questo caso l'approvazione è avvenuta successivamente all'approvazione dei coefficienti di riparto del 2020, quindi questo aggiornamento non ha avuto impatto

sul Fondo di solidarietà comunale 2020, ma ha avuto rilevanza perché i nuovi fabbisogni sono stati utilizzati dai comuni per l'individuazione delle tariffe Tari (tariffa sui rifiuti) nell'ambito della predisposizione dei piani economico-finanziari. Provo a descrivere un pochino più nel dettaglio queste novità. Per quanto riguarda gli asili nido, l'aggiornamento dei fabbisogni è avvenuto introducendo una prima normalizzazione dei livelli di servizio da considerare nel calcolo del fabbisogno standard, ma voglio ricordare che in questa funzione il fabbisogno è calcolato moltiplicando un costo standard che è differenziato per tener conto del modo in cui è fornito il servizio e per tener conto anche delle caratteristiche del comune in cui questo servizio è fornito. Questo costo standard viene moltiplicato per il numero di utenti del servizio. In passato la Commissione, in assenza di una definizione dei LEP (Livelli Essenziali di Prestazione) in questo servizio, prudenzialmente aveva deciso di quantificare i fabbisogni utilizzando come livello di servizio il livello storico di copertura dei bambini tra zero e due anni, però questa valorizzazione prudente può essere considerata soltanto il punto di partenza per un graduale percorso di allineamento dei fabbisogni standard ai LEP perché ovviamente non abbiamo nessun motivo per ritenere che gli utenti effettivamente serviti corrispondano a un livello essenziale delle prestazioni. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto di proporre una prima standardizzazione dei livelli di servizio che riconoscesse la presenza di un livello essenziale delle prestazioni. Mancando un riferimento chiaro nelle norme, la standardizzazione che abbiamo effettuato ha operato prevedendo dei livelli minimi e dei livelli massimi di servizio. In particolare, la definizione di un livello minimo di fabbisogno ha richiesto di introdurre due modifiche: sono stati introdotti dei livelli minimi di copertura della popolazione tra zero e due anni, che sono differenziati per fasce di popolazione – troverete i dati nella tabella 1 della memoria che ho messo a disposizione – e poi è stato definito un costo standard minimo. L'introduzione di

questi livelli minimi di copertura per il servizio degli asili nido ha avuto l'effetto di ridurre da 3.635 a 50 il numero di comuni per cui non viene riconosciuto il fabbisogno per gli asili nido. I residuali 50 enti sono enti che non hanno popolazione tra zero e due anni. Adesso il maggior numero dei comuni con fabbisogni per asili nido valorizzati si concentra nell'intervallo di copertura del servizio che va tra il 7 e il 7,75 per cento e corrisponde ai livelli minimi introdotti per i piccoli comuni fino a 10 mila abitanti. Il livello minimo di copertura supera il livello storico anche in molti comuni del Sud e delle aree interne e periferiche indipendentemente dalla dimensione. La descrizione dell'incremento della copertura è contenuta in due figure, sempre nella memoria che ho depositato: nella figura 1 e nella figura 2. Siccome l'innovazione di queste regole di applicazione è avvenuta nell'ambito di un aggiornamento a metodologia invariata che prevede un iter di approvazione semplificato, le scelte della Commissione hanno avuto un impatto minimo sul peso relativo al fabbisogno degli asili nido rispetto alle altre funzioni fondamentali. Infatti, l'aumento della percentuale di copertura, che è passata in media dal 13,29 al 15,42 per cento, è avvenuta sostanzialmente a invarianza del totale dei fabbisogni standard per gli asili nido. Questo risultato è stato ottenuto, come preannunciavo prima, riducendo il livello di copertura massimo riconosciuto nei fabbisogni, che attualmente è stato portato al 28,5 per cento. La tabella 2 riporta i dati per i comuni aggregati per fascia di popolazione relativi al confronto tra i fabbisogni prima della standardizzazione e quelli che si ottengono successivamente. Con la stessa logica è stata introdotta una standardizzazione del trasporto pubblico locale. Per questo servizio il fabbisogno è stato riconosciuto a tutti i comuni capoluoghi di provincia e a tutti le città metropolitane indipendentemente dalla presenza della spesa storica, quindi nella logica di mantenere inalterate tutte le altre regole di calcolo e di riconoscere il fabbisogno sulla base delle caratteristiche dei comuni che fanno presumere una domanda potenziale

di questo servizio. Voglio sottolineare che, tuttavia, nonostante questi passi in avanti, siamo ancora ben lontani dal riconoscimento di un fabbisogno standard compatibile con il livello essenziale delle prestazioni in quanto quest'ultimo non è stato ancora definito dal Parlamento. Questa operazione di normalizzazione all'interno di una soglia massima e minima ha una valenza tecnica rivolta a una più corretta applicazione dei modelli vigenti, seguendo il principio fondamentale che il riconoscimento del fabbisogno per una finalità perequativa deve prescindere dalla presenza di un servizio storicamente erogato. Come vi ho detto, c'è stata anche un'innovazione molto importante nel campo della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ora non scenderò nei dettagli di queste innovazioni, che sono comunque descritte nel dettaglio nella memoria che ho messo a disposizione; ovviamente posso tornare sul punto, se sarà necessario. Ripeto che in realtà questi fabbisogni per la raccolta e smaltimento dei rifiuti sono importanti per la predisposizione delle tariffe Tari all'interno dei piani finanziari dei comuni, ma non hanno un impatto significativo sulla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale perché, per realizzare il principio della copertura integrale del costo del servizio da parte dei cittadini residenti, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale il fabbisogno relativo ai rifiuti è sterilizzato, calcolando per ogni comune una capacità fiscale che è esattamente pari al fabbisogno che è stato calcolato. Segnalo soltanto che alcune delle novità metodologiche che sono state sviluppate nella revisione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti saranno utilizzate anche per gli ulteriori aggiornamenti proposti per il Fondo di solidarietà comunale 2021 in altre funzioni, in altri servizi. Fondamentalmente, queste innovazioni riguardano il superamento delle *dummy* regionali, su cui tornerò successivamente perché è importante nell'ambito del sociale, e riguardano anche una nuova definizione di gruppi omogenei di comuni rispetto ai quali tarare la misurazione del fabbisogno standard. Nella memoria che ho depositato si cerca poi di illustrare quali sono stati gli

effetti di queste innovazioni sul Fondo di solidarietà comunale, in particolare per i comuni delle regioni a statuto ordinario. Descrivere e ricostruire il Fondo di solidarietà comunale è particolarmente complesso perché all'interno del Fondo vi sono diversi criteri che convivono per distribuire le risorse, criteri che risentono anche delle modifiche che sono intervenute nella fiscalità locale negli ultimi anni. Nella memoria vengono ricostruite in dettaglio tutte le innovazioni che hanno inciso sul Fondo di solidarietà comunale 2020 e vengono presentati sia gli effetti finanziari aggregati del Fondo distintamente per i comuni delle regioni a statuto ordinario e per i comuni di Sicilia e Sardegna (questo viene fatto nella tabella 4 e nella tabella 5) sia le variazioni nell'assegnazione del Fondo nel passaggio tra il 2019 e il 2020 (questo viene descritto con una cartina nella figura 3). La variazione dell'assegnazione del Fondo tra il 2020 e il 2019 è stata in primo luogo determinata dalla ripresa del percorso di transizione del riparto redistributivo verso il criterio perequativo. Ricordo che nel Fondo convivono due criteri: un criterio per perequativo e un criterio legato alla spesa storica. È previsto un percorso di transizione che gradualmente porterà il Fondo a essere distribuito solo sulla componente perequativa. Questo percorso di transizione è stato riformato con il decreto-legge n. 124 del 2019 e attualmente prevede che il Fondo arriverà a regime, quindi la parte perequativa sarà integralmente distribuita sulla base dei fabbisogni delle capacità standard, a partire dal 2030. Questo è un percorso graduale, quindi si svolgerà fino al 2030. Le variazioni tra il 2019 e il 2020 sono in parte causate dall'avanzamento di questo percorso. Ma sono rilevanti anche altri fattori, come l'aggiornamento dei fabbisogni, la revisione della capacità fiscale, l'aggiornamento dei dati sulla popolazione e il ricalcolo di alcuni correttivi presenti nel Fondo. Ho preparato una tabella, la figura 4, che presenta una scomposizione di questi effetti per classi di comuni. Questa figura evidenzia un punto rilevante che riprenderò poi successivamente. Fa vedere come l'effetto della va-

riazione della popolazione si muove spesso nella stessa direzione dell'effetto prodotto dalla variazione dei fabbisogni standard. Quindi un decremento della popolazione fa diminuire i fondi ricevuti attraverso il Fondo di solidarietà comunale, ma fa diminuire anche il fabbisogno riconosciuto. Questo accade perché le variabili demografiche sono largamente utilizzate all'interno della standardizzazione delle spese comunali. Questa figura fa vedere anche che complessivamente le dinamiche demografiche sembrano riflettersi in modo più amplificato, più forte, per i comuni di piccole dimensioni, soprattutto nei casi in cui è assente una standardizzazione del livello del servizio. Su questo punto ritornerò poi successivamente perché questo è un punto che è all'attenzione della Commissione. Un altro elemento importante è che nel 2020 l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale è stato integrato con risorse aggiuntive. Un ammontare di 5.500.000 è stato destinato ai piccoli comuni incapienti; ulteriori 100 milioni sono stati assegnati come ristoro parziale del taglio previsto a suo tempo dal decreto legislativo n. 66 del 2014. Questi fondi, in particolare i 100 milioni, sono stati distribuiti parallelamente alle altre componenti del Fondo, quindi a valle del Fondo, con dei criteri distinti da quelli del Fondo. In particolare sono stati seguiti due criteri: per il 60 per cento i fondi sono stati ripartiti in base al ristoro effettivo del taglio del 66; per il 40 per cento sono stati distribuiti per attenuare gli effetti perequativi negativi. L'impatto della distribuzione di questi fondi è descritto dalla cartina nella figura 5. Se si confronta la figura 4 con la figura 5, è evidente che la distribuzione di questi fondi aggiuntivi tende a compensare l'effetto della componente redistributiva del Fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard. Quindi questi fondi aggiuntivi tendono a compensare l'effetto perequativo del Fondo di solidarietà comunale. A questo riguardo, la Commissione, che è stata chiamata a formulare un parere sui criteri, ha formulato un parere positivo sui criteri applicati quest'anno per il riparto dei 100 milioni, ma ha rimarcato la

necessità che i criteri definiti per il riparto 2020 siano transitori e che per il periodo tra il 2021 e il 2024, in cui questi fondi verranno ulteriormente integrati, ci sia una convergenza tra i criteri utilizzati per il riparto di questi fondi e i criteri utilizzati all'interno del Fondo di solidarietà comunale in un assetto condiviso e stabile del percorso perequativo. Come ho sottolineato, il Fondo di solidarietà comunale andrà a regime nel 2030. Ho tentato nella memoria di provare a dare una valutazione del punto di arrivo del Fondo di solidarietà comunale per comprendere anche gli effetti che gradualmente si esplicheranno nel periodo di transizione. Per cogliere gli effetti della transizione del Fondo verso la perequazione, credo che sia utile considerare il concetto di «squilibrio fiscale» di ogni ente. Questo squilibrio fiscale può essere definito come la differenza tra le risorse che i meccanismi perequativi dovrebbero assicurare... Nel disegno del Fondo di solidarietà comunale i sistemi perequativi dovrebbero assicurare a ogni comune l'80 per cento del fabbisogno standard e un 20 per cento della capacità fiscale standard, quindi le risorse obiettivo che ogni fondo dovrebbe avere secondo la perequazione e le risorse standard effettivamente a disposizione dei comuni. La perequazione piena si realizza quando questo scarto tra le risorse che vorremmo assegnare e quelle che effettivamente assegniamo è nullo. Al contrario, se lo scarto è positivo, il comune si trova in una posizione di deficit e ha meno risorse di quelle che sarebbero richieste; se lo scarto è negativo, il comune ha risorse in eccesso rispetto a quelle che il sistema dovrebbe assegnare. Nella memoria la figura 6 illustra la distribuzione di questi squilibri fiscali. La prima cartina mostra il punto di partenza, cioè gli squilibri fiscali in assenza di trasferimenti perequativi, quindi è l'oggetto, il problema, a cui il sistema perequativo cerca di rispondere. È chiaro che c'è un elemento di tipo territoriale. I comuni in deficit sono principalmente localizzati nel Sud; i comuni in eccesso sono invece principalmente localizzati nel Nord, anche se la tabella fa vedere che esistono anche situazioni molto etero-

genee all'interno delle regioni. Quindi la cartina A è il punto di partenza. La cartina B fa vedere qual è l'effetto del Fondo del 2014, che era stato ripartito sulla base della spesa storica. Questa cartina fa vedere che il Fondo del 2014 riduce un po' questi scarti, ma questi scarti permangono, e quindi mostra che c'è la necessità di superare, di andare oltre la spesa storica. Le altre due cartine mostrano la situazione al 2020 e la situazione che si dovrebbe verificare, sempre che non intervengano ulteriori novità normative, nel 2030. Si vede già nel 2020 che la progressione della perequazione dalla spesa storica ai criteri del fabbisogno standard della capacità riduce questi scarti. Nel 2030 gli scarti sono quasi completamente annullati. Non sono, però, zero. Perché non sono zero come ci si aspetterebbe? Non sono zero perché all'interno del Fondo continuano a esistere delle componenti che sono distribuite parallelamente alla componente perequativa e sono fondamentalmente le componenti che riguardano i tagli che sono stati effettuati in passato e dei trasferimenti verticali che riguardano il rimborso dell'IMU (Imposta Municipale Unica) e della Tasi (tassa sui servizi indivisibili offerti dai comuni) sull'abitazione principale, quando questa è stata abolita. Quindi ci sono dei trasferimenti verticali che transitano parallelamente ai criteri perequativi. La cartina fa vedere che anche a regime, qualora questi trasferimenti restassero al di fuori del Fondo, non si raggiungerebbero gli obiettivi perequativi in pieno. La figura 7 fa anche vedere come questi scarti prodotti da questi trasferimenti paralleli alla perequazione tendono ad avere un effetto differenziato anche tra comuni di diverse dimensioni. In particolare mostra come queste componenti tendono a penalizzare i comuni di piccole dimensioni e, invece, ad avvantaggiare i grandi centri urbani. A questo punto passo a descrivere le iniziative che la Commissione sta cercando di portare a termine. Nel corso dei suoi lavori la Commissione ha cercato di individuare una serie di problematiche. Un primo aspetto — l'ho già segnalato — riguarda i piccoli comuni, ma parallelamente c'è una problematica che riguarda, nello spettro opposto

della dimensione, anche il comune di Roma, che ha una dimensione e specificità tali per cui probabilmente sarebbe meglio trattato con un regime specifico separatamente dagli altri comuni. A titolo di esempio, la dimensione di Roma è tale per cui a regime assorbirà circa il 19 per cento dei flussi perequativi. Inoltre, un regime distinto probabilmente consentirebbe di coordinare meglio il finanziamento delle funzioni fondamentali con gli altri trasferimenti senza vincoli di destinazione che Roma già oggi riceve al di fuori del Fondo di solidarietà comunale. Una seconda problematica riguarda i comuni turistici. Per questi comuni viene colta correttamente una maggiore capacità fiscale perché tipicamente in questi comuni sono maggiormente presenti le seconde case, quindi c'è una maggiore capacità fiscale legata all'IMU, ma stiamo cercando di cogliere meglio, più correttamente, le esigenze di spesa che emergono dai servizi resi ai non residenti, che attualmente non vengono colte adeguatamente dai fabbisogni standard. Un terzo tema riguarda l'opportunità, quella che ho appena segnalato, che in prospettiva questi trasferimenti paralleli riguardanti i tagli e i ristori vengano inglobati nel Fondo. Oltre a questo, la Commissione ha individuato come priorità la necessità di intervenire nel fabbisogno della funzione del sociale. Nella funzione del sociale viene erogata una serie di servizi, spesso a domanda individuale, per cui manca una chiara definizione dei livelli essenziali delle prestazioni. Il livello e le caratteristiche di erogazione dei servizi sono molto diversificati lungo territorio e variano anche in relazione alla dimensione del comune. Inoltre è molto complicato in questa funzione misurare correttamente il livello dei servizi offerti sia a causa dell'eterogeneità degli strumenti che vengono utilizzati (si va dai contributi economici alla presa in carico degli utenti presso le strutture), sia perché a volte i dati non sono completi sulla platea dei potenziali aventi diritto. In passato queste difficoltà di misurazione hanno suggerito di stimare il fabbisogno con una funzione di spesa che cercasse di spiegare le differenziali di spesa tra regioni basandosi su caratteristiche strut-

turali dei comuni. In questo tentativo, questa funzione di spesa è stata stimata ricorrendo a delle cosiddette « *dummy* regionali », cioè a delle variabili che colgono differenze di spesa che non sono spiegate dalle caratteristiche strutturali dei comuni, quindi non sono spiegate da variabili che dovrebbero influenzare la domanda, ma che sono correlate a livello regionale, tra regioni. Quando si è passati dalla stima all'applicazione, nell'applicazione si è scelto in passato di riconoscere ai singoli comuni questo differenziale di spesa. Quindi, al momento, solo per la funzione del sociale, i comuni si vedono integrato o ridotto il proprio fabbisogno standard a seconda della loro collocazione geografica, a seconda della regione a cui appartengono. La CTFS ha iniziato a valutare delle proposte di evoluzione di questa metodologia predisposte da SOSE con la collaborazione di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale). Le innovazioni principali sono finalizzate a raggiungere due obiettivi: individuare con maggior precisione, a livello territoriale, l'impatto delle variabili di contesto che influenzano la domanda di servizi in modo da superare l'utilizzo delle *dummy*, quindi in modo da sterilizzare le *dummy* anche in fase di applicazione, e poi tener conto, nella determinazione del fabbisogno, dell'intensità del servizio in modo da legare il fabbisogno all'effettiva erogazione dei servizi. Questo è l'obiettivo. Nel momento in cui verrà proposta questa revisione metodologica, in sede di applicazione si porrà il problema di come normalizzare il livello di intensità del servizio. Per questo motivo la Commissione ha più volte sottolineato la necessità che siano determinati dei LEP per questa funzione che possano dare alla Commissione un riferimento per individuare in maniera uniforme il livello di servizi da riconoscere nel fabbisogno. Inoltre, l'orientamento attuale della Commissione è che, nel momento dell'applicazione, l'intensità dei servizi che dovrà essere riconosciuta sarà superiore a quello che registriamo nella spesa storica. Questo perché in molte realtà comunali questa intensità di servizi oggi appare così bassa da apparire del tutto inadeguata a quanto

richiesto per la tutela dei diritti civili e sociali. Tuttavia, la Commissione è orientata a indicare in sede di applicazione un'intensità di servizi che sia superiore a quella storica, ma segnala la necessità che questo avvenga con un'integrazione verticale del Fondo di solidarietà comunale, perché questa standardizzazione si tradurrà in un aumento del fabbisogno del sociale che, se non verrà finanziato con un trasferimento verticale, produrrà un effetto di riduzione delle risorse sulle altre funzioni, data la natura orizzontale del Fondo, oppure una riduzione del livello di finanziamento dei servizi nei comuni che già hanno dei livelli adeguati. Inoltre, la Commissione si sta muovendo in questa direzione perché questa revisione del fabbisogno standard possa anche garantire un più adeguato trattamento dei piccoli comuni, garantendo maggiore stabilità dei fabbisogni nei casi di spopolamento. Termino con qualche riflessione sulla relazione tra LEP e fabbisogni standard. Come si è visto, l'assenza dei LEP rende complicati i lavori della Commissione; ne ha spesso condizionato le scelte e quindi è necessario che si giunga rapidamente a una definizione di questi LEP. Provo a fare alcune riflessioni che emergono dall'esperienza maturata dalla CTFS su due punti fondamentali: se è necessario definire per tutte le funzioni i LEP oppure no (io credo che non sia strettamente necessario definirli per tutte le funzioni, ma per alcune funzioni invece è assolutamente prioritario) e poi qualche riflessione su come coniugare un percorso di convergenza ai LEP con i vincoli di finanza pubblica. Quando sono necessari i LEP? Gran parte delle funzioni fondamentali dei comuni è costituita da funzioni che riguardano la fornitura di servizi indivisibili prestati a beneficio della collettività nel suo insieme; pensiamo alle attività amministrative, contabili, la viabilità, l'anagrafe, il protocollo, l'urbanistica. Per questi servizi, per queste funzioni, sebbene spesso la legislazione non codifichi un diritto soggettivo esigibile da parte degli utenti, sono previsti degli obblighi in capo alle amministrazioni. Questi obblighi e vincoli normativi implicitamente definiscono un li-

volo essenziale delle prestazioni che i comuni devono garantire ai cittadini. In questi casi, se si analizzano i dati storici, è possibile ricostruire dai dati storici questo livello minimo di prestazioni che è garantito dalla normativa. Quindi l'analisi dei dati storici, in questo ambito, può essere sufficiente per individuare il fabbisogno standard. Questo è quello che accade nei casi dei servizi dell'amministrazione e del servizio della Polizia locale. Viene realizzato attraverso la stima di quella cosiddetta « funzione di spesa ». All'interno delle funzioni fondamentali, però, sono presenti numerosi servizi, solitamente a domanda individuale, per i quali il quadro normativo attuale concede un'ampia discrezionalità nell'attivazione e nel livello di fornitura. Si tratta di prestazioni che riguardano per la quasi totalità le materie dell'assistenza, dell'istruzione, del trasporto pubblico locale, tutte funzioni che sono strettamente legate e correlate ai diritti civili e sociali. Viene anche questo riconosciuto dal decreto n. 68 del 2011 e per questi servizi sarebbe necessaria una definizione del LEP. In assenza di LEP i fabbisogni standard possono essere definiti, come ho già cercato di dire, solo provvisoriamente, con un approccio prudenziale, dato che non possiamo basarci sui dati storici per individuarli, perché il livello storico di servizio potrebbe non essere coerente con la tutela dei diritti civili e sociali sia a livello di singolo ente sia a livello aggregato. Nella memoria si tenta un'analisi più dettagliata di questi servizi cercando di segnalare in maniera più specifica quali LEP andrebbero definiti. Ovviamente, come ho già avuto modo di dire, andrebbero definiti nel servizio del sociale e anche, aggiungo, nel servizio degli asili nido, dove la prima standardizzazione che la Commissione ha effettuato deve considerarsi provvisoria. Per andare avanti in questa standardizzazione la Commissione ha bisogno di un riferimento chiaro sul livello di copertura e sulla tipologia di servizio, che deve essere assicurata in ogni comune. Sono necessari i LEP nei servizi dell'istruzione, dove è necessario innanzitutto chiarire se tutti i servizi non obbligatori presenti in questa funzione devono

essere garantiti attraverso i LEP o se alcuni vadano esclusi. Poi è anche necessario nell'istruzione che la definizione dei LEP avvenga, come peraltro prevede la normativa, non solo a livello comunale, ma anche a livello di pubbliche amministrazioni, perché, come descritto nella nota, molti dei servizi erogati dai comuni sono servizi complementari, in particolare, all'istruzione statale. Si pensi, ad esempio, al servizio mensa che viene erogato ove sia presente il tempo pieno. Quindi nel campo dell'istruzione, in particolare, il LEP andrebbe definito per il complesso delle pubbliche amministrazioni. Infine, nell'ambito del trasporto pubblico, il punto cruciale da chiarire è se è necessario prevedere un livello essenziale delle prestazioni in tutti i territori comunali oppure per quelle realtà che presentano particolari caratteristiche strutturali. In altri termini, si tratta di stabilire se il LEP debba fare riferimento alla presenza di una rete di trasporto pubblico urbano, e questo significherebbe limitare il LEP e quindi il fabbisogno ai centri urbani di maggiori dimensioni, o, più in generale, occorra garantire un sostegno pubblico alla mobilità urbana. In questo caso il LEP andrebbe anche alla totalità dei servizi. Finisco: come ho già segnalato, la definizione dei LEP ha una ripercussione sui fabbisogni e quindi ha un impatto sugli equilibri di bilancio. Da questo punto di vista, la memoria segnala che sarebbe opportuno riprendere le indicazioni presenti nella legge n. 42, che prevedeva un percorso graduale di avvicinamento ai LEP. Una volta definiti i LEP, i LEP non venivano garantiti immediatamente, ma si prevedeva un percorso di graduale avvicinamento ai LEP con l'indicazione di obiettivi intermedi, chiamati « obiettivi di servizio », che dovevano anche essere monitorati. Sarebbe opportuno riprendere queste indicazioni sia perché questo consentirebbe di attenuare le tensioni sugli equilibri di bilancio della definizione dei LEP, garantendo un avvicinamento graduale, un assorbimento graduale delle maggiori esigenze di spesa, ma anche perché sarebbe importante anche reintrodurre il monitoraggio, perché voglio ricordare che le assegnazioni che

arrivano dal Fondo di solidarietà comunale sono senza vincolo di destinazione, mentre un monitoraggio con la previsione di elementi di premialità e di correzione sarebbe necessario per garantire che al finanziamento poi corrisponda un adeguamento del livello dei servizi. Io ho terminato, spero di non averci messo troppo tempo e sono a disposizione per le domande. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie, presidente, i suoi interventi sono sempre apprezzati e sicuramente preziosi per i nostri lavori. Grazie anche per la l'opera di sintesi che compie sempre. Capiamo che ovviamente la materia è complessa e lei riesce sempre e comunque a renderla completa nella sua esposizione. Ha chiesto di intervenire il collega De Menech, prego.

ROGER DE MENECH. Innanzitutto grazie per la puntuale e precisa relazione e anche per la mole di sollecitazioni che ci ha dato. Il tempo è sempre abbastanza tiranno, ma sono temi talmente complicati e complessi che meritano una riflessione il più approfondita possibile. Il primo tema è di carattere generale: non pensa che, nel sistema e nell'impianto che abbiamo costruito in tutti questi anni, oggi la questione che la capacità fiscale e quindi il prelievo fiscale è nelle mani degli enti locali... Parlo soprattutto della parte IMU relativa alle seconde case. Quindi abbiamo oggi un sistema per cui nei confronti dei cittadini il comune preleva le risorse e poi queste risorse vengono ridistribuite a livello centrale. Io aprirei un *focus* su questa questione, perché è una questione che è molto collegata al rapporto fra i fabbisogni standard e la capacità fiscale e ovviamente — si vede anche dalle tabelle, da quello che ci ha detto lei oggi — quando questo scarto è molto evidente si creano assolutamente delle fibrillazioni sui territori, perché è chiaro che un comune raccoglie *x* e poi ci vede *y*, destinato giustamente in base al fabbisogno. Questa prima valutazione di carattere generale mi serve per dire che lei ha messo il *focus* su comuni turistici, comuni che hanno esattamente questa diversità fra la

grande capacità di raccolta, fra pezzi importanti dei servizi che non sono strettamente collegati alla popolazione residente proprio perché i flussi variano la pressione della cittadinanza nel corso dei mesi dell'anno, essendo comuni turistici. Quindi si crea una tensione territoriale che spesso vede questi comuni insorgere per avere la giusta attribuzione delle risorse destinate a mantenere i servizi che devono essere sovradimensionati rispetto alla popolazione residente perché devono cogliere le esigenze anche della popolazione turistica. Chiudo questo ragionamento velocemente con un passaggio. Lei ha fatto il passaggio sul comune di Roma, la capitale d'Italia. Io ampio quel ragionamento: non pensa che sia arrivato il tempo in cui, oltre alle specifiche tabelle che abbiamo fatto sui livelli delle prestazioni, sui fabbisogni standard eccetera, su tutto quello che abbiamo costruito ci debba essere una più forte differenziazione territoriale? Intendo dire una valutazione più precisa rispetto al costo dei servizi in base alle caratteristiche morfologiche dei territori. Abbiamo visto che non c'è solo un tema di diversità fra comuni grandi e comuni piccoli, ma c'è anche un tema riguardante il dove sono quei comuni piccoli: sono nella cintura metropolitana, sono nell'area interna del Paese o nella montagna? Io provengo da quei luoghi, quindi ne capisco il senso finale, cioè che i fabbisogni standard riescano in maniera più autentica a riconoscere le differenze e le difficoltà, perché un comune di 5 mila abitanti nella cintura metropolitana di Roma o di Milano è un piccolo comune che ha delle caratteristiche, ma che può avere il beneficio dei servizi della grande città metropolitana; un comune di 500 abitanti all'interno delle Alpi, come sappiamo, deve per forza avere maggiori risorse. Parlo delle Alpi o degli Appennini; sto parlando delle aree interne di montagna di tutta l'Italia, delle isole o delle piccole isole. Secondo me noi dobbiamo fare un ulteriore sforzo per capire ancora di più quali sono i fabbisogni reali rispetto alle caratteristiche, ripeto, morfologiche, fisiche, di questi comuni. Chiudo solo con una battuta: è chiaro che su tutto questo argomento c'è anche, e c'è

nel dibattito politico da tanti anni, una probabilmente necessaria revisione del sistema catastale e quindi della stima del giusto valore del catasto immobiliare in tutto il territorio nazionale; ma questo è solo un *flash*, perché è un tema di cui dovremmo discutere per molto. Grazie comunque per la relazione.

PRESIDENTE. Senatore Saviane, prego.

PAOLO SAVIANE. Grazie, presidente. Velocemente, perché alle 9,30 noi abbiamo Aula in Senato. Sposo completamente ciò che è stato appena detto dal collega De Menech perché effettivamente anch'io ho raccolto tantissimo dai sindaci, soprattutto dei comuni di montagna, piccoli comuni, una sorta di frustrazione in quanto questi comuni di montagna hanno tantissime seconde case. Ma questo perché tantissimi abitanti sono andati ad abitare altrove, sono andati ad abitare in città. Quindi ci si trova di fronte a un incremento di seconde case, ma effettivamente seconde case non di valore. Non è la casa in Costa Smeralda o a Cortina. Anche in provincia di Belluno ci sono tantissimi altri comuni periferici che soffrono veramente di questa situazione, soprattutto dopo l'epidemia Covid. Lì tutti i comuni sono in difficoltà finanziaria. Ecco che questi veramente mi hanno segnalato che loro devono imporre l'IMU ai loro cittadini, a chi ha gli opifici, soprattutto le seconde case, e i cittadini vedono il comune che introita le tasse e dopo in realtà sul territorio nulla rimane. Io chiederei al presidente se fosse opportuno, magari, rinviare anche questa discussione effettiva, che mi sembrava importante, per affrontare vari aspetti. Io ripeto la stessa situazione della montagna. Magari altri hanno altre situazioni. Grazie.

PRESIDENTE. Onorevole Russo, prego.

PAOLO RUSSO. Grazie, presidente. Intanto grazie, professore. Come sempre ci illumina in un quadro definito. Telegraficamente, alcune questioni. La prima: non crede che le simulazioni prudenziali che voi fate in assenza di LEP possano in

qualche misura essere ardite, non avendo una certezza normativa rispetto al punto di riferimento dei livelli di prestazione da raggiungere e da garantire? Seconda: come misurate i fabbisogni standard nel contesto sociale? Mi spiego meglio. Abbiamo ascoltato qui alcune vicende specifiche, come quelle dei piccoli comuni di montagna, dei piccoli comuni scollegati dal contesto organizzativo territoriale delle grandi comunità. Incide sul fabbisogno standard il contesto sociale di un territorio? Misurate anche questo dato in chiave non soltanto di perequazione, ma di valore stesso del fabbisogno? Terza e ultima domanda, questa è dovuta proprio a una mia incapacità nel comprendere: ho provato a leggere e a rileggere nella relazione la vicenda delle *dummy* regionali. Questo comporta delle gabbie regionali?

PRESIDENTE. Senatore Presutto, prego.

VINCENZO PRESUTTO. Grazie, presidente. Grazie anche al presidente Arachi per l'illustrazione dettagliata che ci ha fatto. In pratica ci consente di capire, attraverso i dati che lei ha riferito, prima la difficoltà nell'andare a definire, ad esempio, i fabbisogni standard in mancanza dei LEP, perché poi nella parte conclusiva lei lo ha ribadito: in pratica la stessa indicazione di raggiungere nel 2030 una valutazione più o meno perequata in maniera equa, con delle distorsioni legate soprattutto ai trasferimenti da parte dello Stato, denota un impegno notevole che la Commissione fa, però in mancanza di un elemento essenziale quale quello dei LEP, che terrebbe conto anche, come hanno detto prima i colleghi, di quelle differenziazioni territoriali come quelle dei comuni che si trovano in zone montane oppure, eventualmente, quelle dei comuni che si trovano in una difficoltà di natura economica-sociale. Poi lì bisognerebbe anche andare a valutare l'aspetto del monitoraggio per la qualità degli amministratori locali. Purtroppo noto che c'è un dato negativo, soprattutto nelle regioni del Sud Italia. Ma vorrei capire se c'è un problema solo di natura sociale, economica locale, oppure anche di qualità nelle am-

ministrazioni. Io penso che uno degli elementi più importanti in assoluto sia anche la famosa applicazione dell'articolo 120 della Costituzione, cioè consentire allo Stato di poter andare a monitorare come gli amministratori gestiscono gli enti locali e non solo, ovviamente. Io mi riferisco ai comuni, ma dopo ci sarà modo di parlare anche dei LEA (Livelli essenziali di Assistenza). Quindi vorrei capire sostanzialmente dove vi è una condizione oggettiva e dove vi è, invece, una condizione soggettiva. In pratica non ho domande precise rispetto a quello che lei ha indicato, tranne che apprezzare uno sforzo che, però, protraendosi nel tempo, crea dei problemi rispetto al livellamento delle differenze. Poi, invece, una domanda la vorrei fare: dal suo punto di vista quanto può impattare l'effetto Covid nei confronti, ad esempio, delle entrate locali e anche delle difficoltà che avranno le finanze statali rispetto a questo processo? La ringrazio.

PRESIDENTE. Grazie. Avevo anche io una domanda, collegandomi all'ultima parte dell'intervento del senatore Presutto, proprio sull'effetto che il Covid avrà non soltanto sulle entrate degli enti locali, ma anche — questo attiene più alla sua funzione — sulla definizione dei LEP e dei fabbisogni standard. Presumo che anche voi siate in una fase prudenziale, però lei può darci una stima seppur, per ora, non basata sulla precisione assoluta? Fino a che punto ritiene che il Covid possa avere un effetto sul vostro lavoro e, auspicabilmente, anche su quello che dovrà essere il nostro? Grazie.

GIAMPAOLO ARACHI, Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS). Grazie. Nel rispondere, parto dalle domande dell'onorevole De Menech. Qui ci sono due temi: c'è un tema estremamente tecnico e un tema più politico. Sul piano tecnico il finanziamento dei comuni basato sui tributi propri, in particolare sull'IMU, ovviamente crea un problema perché il tema tecnico è la sperequazione di questo tributo sul territorio. È chiaro che idealmente il finanziamento do-

vrebbe essere assicurato a degli enti locali con dei tributi che siano il più possibile uniformi nel territorio e qui, invece, a seguito dell'esenzione dell'abitazione principale, si è creata una base imponibile che è estremamente differenziata. A questo si collega anche il problema delle sperequazioni tra valori effettivi e valori catastali che, ovviamente, richiederebbe una correzione. Questo, però, dal punto di vista tecnico crea semplicemente maggiore pressione sul Fondo. Più le basi imponibili sono sperequate, tanto più il Fondo deve intervenire. È chiaro che, dal punto di vista politico, si crea un problema di percezione da parte degli amministratori che effettivamente potrebbe essere attenuato con un maggior finanziamento verticale del Fondo. Questo si ricollega, però, a quello che ho cercato di dire. Credo che sia importante pensare a un riassorbimento di quel flusso relativo al taglio dell'IMU-Tasi all'interno della componente perequativa. Al momento è fuori. Se fosse portato all'interno, renderebbe la componente perequativa maggiormente finanziata da flussi verticali e credo che attenuerebbe in parte questo problema che viene generato da questa contribuzione molto sperequata sui fabbisogni. Poi c'è il tema che ha sollevato relativo alle tipologie dei comuni. Già oggi i fabbisogni standard tengono conto delle caratteristiche morfologiche dei comuni. Ho cercato di indicarlo, forse troppo sinteticamente. All'interno dei fabbisogni standard si tiene conto della collocazione dei comuni in categorie omogenee, i cosiddetti «cluster». Questi cluster sono stati rivisti. L'ho segnalato con l'aggiornamento della funzione sui rifiuti e quindi adesso nell'applicazione che faremo utilizzeremo questo aggiornamento che dovrebbe meglio cogliere le caratteristiche dei comuni. La Commissione è perfettamente cosciente che ci possono essere degli ulteriori affinamenti. Si possono fare ulteriori miglioramenti per cogliere le problematiche relative, ad esempio, ai piccoli comuni di montagna che si spopolano. Ne ho accennato nella relazione. Qualcosa cercheremo di fare. In questo passaggio di quest'anno, come ho cercato di dire, stiamo anche provando a fo-

calizzare le innovazioni su alcuni punti più rilevanti, tenendo conto del fatto che in questo contesto di grande incertezza riteniamo che sia opportuno non introdurre troppi scossoni nel sistema. La problematica è chiara, in parte è affrontata; la possiamo sicuramente migliorare ed è all'attenzione della Commissione. Passo alla questione della poca prudenza. Credo che la Commissione sia stata prudente. La Commissione si trova ad agire sapendo che da un lato l'utilizzo dei dati storici, come ho cercato di dire, sicuramente è sbagliato; quindi noi dobbiamo muoverci in una direzione. Abbiamo cercato di muoverci con passi che non pregiudicassero il punto di arrivo. Un esempio emblematico è quello degli asili nido. Ci sarà un LEP; un LEP sarà collocato da qualche parte. Sarà tra un minimo e un massimo e noi abbiamo cercato di aumentare il minimo e di abbassare il massimo per avvicinarci senza pregiudicare, ovviamente, una scelta che, come ho ribadito, è chiaramente una scelta politica. Mi sembra che cerchiamo di contemperare queste esigenze con molta prudenza. Sulle *dummy* regionali sì, quello che accade oggi nell'ambito del sociale è che ogni comune che fa parte di una regione vede o aumentato, nel caso alcune regioni, il fabbisogno per il solo fatto di appartenere a quella regione o lo vede diminuito. Questo è un aspetto che stiamo cercando di superare. Finisco con il Covid. Ovviamente la Commissione si è posta il problema del Covid. Noi parliamo di fabbisogni standard, quindi dei fabbisogni che si realizzano in condizioni normali. Quindi la domanda è: il Covid modificherà queste condizioni ordinarie oppure no? Al momento non abbiamo evidenza e quindi prudenzialmente la Commissione ha deciso di andare avanti supponendo che non avrà effetti permanenti. Gli effetti temporanei vengono affrontati con le misure straordinarie che sono state varate d'urgenza. Anzi, pensiamo che tarare meglio per l'anno prossimo il finanziamento ordinario garantisca anche un miglior riferimento nel caso in cui ci dovessero essere ulteriori interventi straordinari, perché sapere che la parte ordinaria corrisponde meglio ai reali fab-

bisogni in condizioni ordinarie consente anche di dare un *benchmark* per disegnare lo straordinario. Quindi, per il momento non abbiamo evidenze per dirci che il Covid modificherà l'ordinario. Ovviamente, se l'anno prossimo lo farà, avremo anche maggiori elementi per muoverci e per intervenire.

PRESIDENTE. Grazie, Presidente. C'era la senatrice Ricciardi che voleva intervenire. Prego, senatrice.

SABRINA RICCIARDI. Grazie, davvero un *flash* perché volevo semplicemente un chiarimento. Lei parla di un fondo: il Fondo perequativo. Lei lo definisce «fondo orizzontale», se ho ben capito. Il *target* di questo Fondo perequativo è stato ridotto dal 100 per cento al 45,8 per cento nel 2015? Questo volevo capire.

GIAMPAOLO ARACHI, *Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS)*. In realtà questo Fondo perequativo ha due componenti, al momento: una componente perequa alle risorse sulla base della spesa storica e un'altra componente la perequa sulla base dei fabbisogni e delle capacità fiscali. Gradualmente la parte storica si riduce e la parte basata sui fabbisogni e sulle capacità aumenterà. Attualmente la percentuale della quota perequativa è del 27,5 per cento. Nel 2030 sarà del 100 per cento. Ci stiamo muovendo gradualmente da una perequazione basata sulla spesa storica a una perequazione basata correttamente sui fabbisogni e le capacità.

SABRINA RICCIARDI. Avranno incidenza, a questo punto, i LEP su questa determinazione?

GIAMPAOLO ARACHI, *Presidente della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS)*. Assolutamente. I LEP saranno fondamentali per determinare meglio i fabbisogni che descrivono il funzionamento della parte perequativa.

PRESIDENTE. Grazie, presidente Ara-
chi, per il suo intervento. Dispongo che la
documentazione prodotta sia allegata al
resoconto stenografico della seduta odierna
e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9,45.

*Licenziato per la stampa
il 29 giugno 2021*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**Audizione del Presidente della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard**

**in tema di stato di attuazione del federalismo fiscale e alle modalità di
finanziamento di comuni e delle province, con particolare riferimento
alla ripartizione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale**

**Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo
fiscale**

25 giugno 2020

Sommario

1.	Introduzione.....	2
2.	L'attività della CTFS nell'ultimo anno.....	3
2.1.	I fabbisogni standard delle Regioni a Statuto Ordinario.....	3
2.2.	I fabbisogni standard delle Province e delle Città metropolitane.....	4
2.3.	L'aggiornamento dei fabbisogni standard dei Comuni.....	4
2.3.1.	L'aggiornamento dei fabbisogni nelle funzioni Asili nido e TPL.....	5
2.3.2.	Revisione della metodologia per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	7
2.4.	Il Fondo di solidarietà comunale per il 2020.....	9
2.4.1.	Gli effetti finanziari aggregati del FSC.....	10
2.4.2.	Gli effetti delle variazioni nelle componenti del FSC.....	12
2.5.	Il Fondo di solidarietà comunale in prospettiva.....	13
3.	Le iniziative in corso	15
3.1.	L'aggiornamento dei fabbisogni standard nell'ambito del sociale	16
4.	I livelli essenziali delle prestazioni e i fabbisogni standard	18
4.1.	I LEP necessari per la misurazione dei fabbisogni standard	18
4.1.1.	I servizi svolti dai comuni nella funzione istruzione	19
4.1.2.	Il trasporto pubblico locale	21
4.2.	Definizione dei LEP e livello delle risorse	22
	Tabelle	24
	Figure	28

1. Introduzione

L'attività della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) nell'ultimo anno ha riguardato la determinazione dei fabbisogni standard delle Regioni a statuto ordinario, delle Province e città metropolitane e dei Comuni.

Per le Regioni a statuto ordinario e le Province e città metropolitane è ancora in corso la raccolta dei dati necessari. Le attività sono state interrotte dall'emergenza Covid-19 e riprenderanno nelle prossime settimane.

Per i comuni la CTFS ha approvato due revisioni dei fabbisogni standard e sta procedendo a un aggiornamento della base dati e della metodologia nel resto delle funzioni.

La crisi legata all'emergenza Covid-19 ha in parte modificato l'agenda dei lavori.

Di fronte all'estrema incertezza circa la durata dell'emergenza e sui suoi possibili effetti sui livelli e sui costi dei servizi concernenti i diritti civili e sociali, la CTFS ha ritenuto opportuno continuare a lavorare sull'aggiornamento dei fabbisogni standard in un'ottica di miglioramento del finanziamento strutturale dei Comuni anche in considerazione del fatto che gli effetti finanziari della crisi, che al momento appaiono transitori, sono stati compensati dagli interventi straordinari messi in atto dal governo.

Tuttavia, per rispondere all'esigenza di stabilizzare le aspettative degli amministratori locali, la CTFS ha scelto di rinviare l'affinamento dei fabbisogni nelle funzioni meno problematiche per concentrarsi su proposte che rispondano a criticità particolarmente rilevanti e in particolare che contribuiscano a migliorare il finanziamento nella funzione del sociale in cui anche la crisi ha evidenziato elementi di criticità.

La nota inizia con il ripercorrere, le attività svolte e ne descrive gli effetti sulla determinazione e la ripartizione del Fondo di solidarietà comunale. Nella terza sezione illustra le iniziative in corso soffermandosi in particolare sulle finalità perseguite con la revisione dei fabbisogni standard nell'ambito dei Servizi sociali. La nota si chiude con alcune riflessioni sulla necessità di una determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) per portare a termine il percorso di determinazione dei fabbisogni standard e per consentire una corretta valutazione della corrispondenza fra le risorse e il finanziamento delle funzioni fondamentali dei Comuni.

2. L'attività della CTFS nell'ultimo anno

Per le Regioni a statuto ordinario e le Province e città metropolitane non si è ancora completata la raccolta dei dati necessari per sviluppare una metodologia di calcolo dei fabbisogni standard. Nell'attesa del completamento delle banche dati regionali e provinciali, le principali proposte elaborate dalla CTFS nell'ultimo anno hanno riguardato i Comuni.

Dopo aver descritto le novità sui fabbisogni standard, nella sezione 2.4 si descrive la composizione del FSC per il 2020 e si analizza l'impatto che delle innovazioni nel passaggio fra il 2019 ed il 2020 evidenziando gli effetti dei fondi aggiuntivi assegnati ai piccoli comuni incapienti e a ristoro dei tagli del D.L. 66/2014.

La sezione 2.5 illustra gli effetti di riequilibrio prodotti dal FSC nella sua transizione, che si completerà nel 2030, dalla spesa storica alla perequazione fondata sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, evidenziando le distorsioni che derivano dall'esistenza di flussi verticali non perequati.

2.1. I fabbisogni standard delle Regioni a Statuto Ordinario

Nell'ultimo anno è proseguita l'attività di analisi dei dati per giungere a proporre le metodologie per la determinazione dei fabbisogni standard ai sensi del decreto Legge 50 del 2017¹ In questa fase la CTFS segue l'attività di raccolta dei dati e monitoraggio che la SOSE sta svolgendo con la collaborazione della struttura tecnica di supporto alla conferenza delle regioni (CINSEDO).

Dato il ristretto numero di enti, e quindi di osservazioni, si sta creando una banca dati su più anni, allo scopo di permettere analisi e stime sufficientemente robuste. Oltre ai dati acquisiti con le voci di spesa corrente desunti dai bilanci regionali riclassificati dalla Commissione Tecnica Paritetica per l'Attuazione del Federalismo Fiscale (COPAFF) per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, è attualmente iniziata la fase di acquisizione dei dati Bdap per le annualità 2016, 2017 e 2018. Le misure di contenimento dell'emergenza Covid-19 hanno rallentato le attività di raccolta dati che dovranno riprendere in queste settimane con una somministrazione di un mini-questionario alle 15 regioni per definire alcuni aspetti relativi alla spese e relativi agli output offerti in particolare per le funzioni istruzione e sociale.

Nel corso dei lavori della CTFS è emersa la difficoltà nell'individuare l'esatto perimetro delle materie oggetto della stima dei fabbisogni standard sulla base delle norme contenute nel decreto legge n. 50/2017 e del d.lgs 68/2011. Il decreto legge n.

¹ Secondo l'art. 24 la proposta dei fabbisogni e costi standard deve essere preceduta dall'aggiornamento del rapporto sulla determinazione della effettiva entità e della ripartizione delle misure di consolidamento disposte dalle manovre di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo fino all'annualità 2016 e con la proiezione dell'entità a legislazione vigente per il 2017-2019, a decorrere dall'anno 2017.

50/2017 richiede la definizione dei fabbisogni standard genericamente per tutte le materie, trattate dalle regioni a statuto ordinario, esclusa la sanità. Lo stesso decreto tuttavia richiama i criteri dell'articolo 13 del d.lgs 68/2011, che è relativo alla ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni effettivamente erogate nelle RSO nelle sole materie dell'istruzione, del sociale (con riferimento alla spesa corrente) e al TPL (limitatamente alla spesa in conto capitale). La Commissione in questa fase ha ritenuto opportuno continuare nella raccolta dati e analisi in tutte le funzioni, esclusa la sanità, anche per fornire degli elementi informativi utili per valutare eventuali interventi per chiarire il quadro normativo.

2.2. I fabbisogni standard delle Province e delle Città metropolitane

Per quanto riguarda le province e le città metropolitane è ripartita l'attività di raccolta dati attraverso un questionario validato dalla CTFS e somministrato agli enti a partire dal 4 marzo u.s.

Il Questionario Unico è stato somministrato alle province e le città metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario (RSO), e richiede la compilazione dei dati relativi alle annualità 2010 e 2018 per la spesa corrente e alle annualità dal 2010 al 2018 per la spesa in conto capitale. Il questionario è finalizzato all'acquisizione dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio della spesa sostenuta e dei servizi erogati dagli enti relativamente alle funzioni così come definite dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni").

Il questionario ha l'obiettivo di cogliere la reale spesa sostenuta dall'ente per lo svolgimento delle funzioni e di quantificare laddove necessario il livello dei servizi erogati oltre all'obiettivo di cogliere gli effetti determinati dalla legge 56/2014, in particolare per le nuove e diverse funzioni fondamentali assegnate. In particolare, l'annualità 2010 viene rilevata con lo scopo di tracciare lo stato delle risorse attuali rispetto ad un momento storico, individuato appunto nel 2010 e precedente ai tagli di spesa operati sulle amministrazioni provinciali negli ultimi anni. Nella compilazione dei dati 2010, si richiede di operare una riclassificazione delle spese, attribuendo in ciascun Quadro, la quota impegnata nel 2010 e relativa alle attuali funzioni oggetto di rilevazione. La rilevazione della spesa in conto capitale è richiesta esclusivamente per due funzioni, l'Istruzione (edilizia scolastica) e Trasporti (viabilità) che assorbono più dell'70% della spesa.

Le misure restrittive per l'emergenza Covid-19 hanno rallentato le attività. In particolare il D.L. 17/2020 ha spostato la scadenza dei termini per la chiusura del questionario di 180 giorni e conseguentemente l'attività potrà riprendere a settembre 2020 quando saranno disponibili i dati dei questionari.

2.3. L'aggiornamento dei fabbisogni standard dei Comuni

Nel corso dell'ultimo anno la CTFS ha approvato due revisioni dei fabbisogni standard dei comuni.

La prima revisione ha riguardato i fabbisogni standard utilizzati per calcolare i coefficienti di riparto del FSC per il 2020. Si tratta della sesta revisione sottoposta al giudizio della CTFS. Come nel 2018 e nel 2017 si è proceduto ad un aggiornamento delle variabili che concorrono alla definizione del fabbisogno di ogni comune senza modificare la metodologia di calcolo, che era stata rivista nel 2016. Delle otto funzioni che compongono il fabbisogno standard complessivo di ogni ente, l'aggiornamento ha riguardato soltanto il servizio degli Asili nido e la funzione del Trasporto Pubblico Locale. Per le restanti funzioni la CTFS ha deciso di considerare i valori già approvati nel 2018 e riferiti all'annualità 2016 come base dati², tenuto conto del fatto che questi valori non erano stati ancora effettivi in sede di riparto a seguito della cristallizzazione del FSC 2018 anche per 2019.

La seconda revisione ha riguardato il fabbisogno standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. In questo caso l'aggiornamento ha comportato anche una modifica della metodologia di calcolo. L'approvazione di questi nuovi fabbisogni è avvenuta successivamente all'approvazione dei coefficienti di riparto del FSC per il 2020 e non ha quindi avuto effetti sulla distribuzione delle risorse per il 2020. I nuovi fabbisogni sono stati utilizzati per la produzione delle linee guida MEF per l'anno 2020 in applicazione del comma 653 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede, a carico dei comuni, l'obbligo di avvalersi "anche delle risultanze dei fabbisogni standard" nella determinazione dei costi del servizio rifiuti.

L'utilizzo dei nuovi fabbisogni standard per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti è previsto anche dal nuovo metodo tariffario di ARERA (Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif) che stabilisce l'utilizzo dei fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013, come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (Art. 16 Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif).

2.3.1. L'aggiornamento dei fabbisogni nelle funzioni Asili nido e TPL

Per il servizio di Asili nido l'aggiornamento è avvenuto introducendo una prima normalizzazione dei livelli di servizio da considerare nel calcolo del fabbisogno standard. In questa funzione il fabbisogno è calcolato moltiplicando un costo standard (differenziato per comune per tenere conto delle diverse caratteristiche del servizio erogato quali gestione diretta/indiretta, tempio pieno/parziale, ecc...) per il numero di utenti del servizio. In passato la CTFS, in assenza di una chiara definizione dei LEP per questa funzione e in un contesto di forte riduzione delle risorse a seguito dei tagli intervenuti negli anni della crisi dei debiti sovrani, aveva prudenzialmente proposto di quantificare i fabbisogni sulla base del livello storico di copertura dei bambini fra 0 e 2 anni.

² Nota metodologica Fabbisogni standard 2018.

La valorizzazione del fabbisogno sulla base del livello storico dei servizi può tuttavia essere considerata solo come il punto di partenza di un graduale percorso di allineamento dei fabbisogni standard ai LEP. La CTFS ha quindi ritenuto opportuno proporre una prima standardizzazione dei livelli di servizio su cui calcolare il fabbisogno che riconoscesse l'esigenza di garantire il finanziamento di un livello essenziale delle prestazioni, in attesa che questo livello sia determinato per via legislativa. La standardizzazione ha operato prevedendo dei livelli minimi e dei livelli massimi di servizio.

La determinazione del fabbisogno standard relativo al finanziamento di un livello minimo dei servizi ha richiesto l'introduzione di due modifiche:

- 1) la previsione di un livello minimo di copertura della popolazione residente in età 0 - 2 anni;
- 2) la definizione di un "costo standard minimo del servizio".

Nell'individuazione del livello minimo di copertura, la CTFS ha ritenuto opportuno prevedere una differenziazione basata sulla dimensione dei comuni. Il grado di copertura minimo del servizio è stato quindi individuato, distintamente per cinque fasce di popolazione, come il livello raggiunto dal 75% dei comuni con il servizio attivo nel 2016. Tali valori per fascia sono riportati nella Tabella 1 e vanno dal 7,69% per i comuni sotto i 5.000 abitanti al 16,71% per i comuni con più di 250.000 abitanti.

L'introduzione dei livelli minimi della copertura per il servizio di asili nido ha avuto l'effetto di ridurre da 3.635 a 50 enti il numero dei comuni senza il relativo fabbisogno (Figure 1 e 2). Il fabbisogno standard continua ad essere zero solo per comuni dove non sono presenti bambini in età 0-2. Il maggior numero di comuni con i fabbisogni per asilo nido valorizzati ora si concentra nell'intervallo di copertura del servizio che va dal 7,69% - 7,75% che corrispondono ai livelli minimi introdotti per i piccoli comuni fino a 10.000 abitanti tra cui il servizio, secondo i questionari SOSE, risulta spesso non disponibile. Il livello minimo di copertura supera il livello storico anche in molti comuni del Sud e delle aree interne e periferiche indipendentemente dalla dimensione. Tra questi, i comuni di media e grande dimensione spesso presentano il servizio, ma lo forniscono in misura inferiore rispetto ai comuni di simile dimensione collocati nelle aree del centro nord densamente popolate.

Una volta fissato un livello minimo di servizio, la CTFS ha dovuto anche superare il problema della definizione del costo standard a cui valorizzarlo. La scelta è stata quella di individuare un costo minimo simulando una fornitura del servizio attraverso l'erogazione di contributi e/o voucher per il pagamento di rette per Asili nido. Tale costo non tiene pienamente conto di differenziazioni nei costi dei fattori produttivi, come il costo del personale per addetto e del livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio, differenziandosi solo in funzione di appartenenza dei comuni ai cluster territoriali³.

³ Appendice D della Nota metodologica Fabbisogni standard 2016 (pag. 193).

Per i comuni che nel 2016 risultavano senza il servizio, il fabbisogno aggiuntivo, dovuto alle nuove regole di applicazione, è pari al prodotto dei rispettivi minimi di copertura e di costo standard. Per i comuni che nel 2016 svolgevano il servizio garantendo tuttavia la copertura inferiore a quella minima, il fabbisogno aggiuntivo è pari al differenziale tra i due valori di copertura, valorizzato al rispettivo costo standard di voucher. Per i comuni che già garantivano il servizio nel 2016 in modalità *voucher* il costo è stato adeguato al minimo.

Poiché l'innovazione delle regole di applicazione è avvenuta nell'ambito di aggiornamento a metodologia invariata, che prevede un iter di approvazione semplificato, le scelte della CTFS hanno avuto un impatto minimo sul peso relativo del fabbisogno per gli asili nido rispetto al resto delle funzioni fondamentali. Come si evince dalla Tabella 2, l'aumento della percentuale di copertura del servizio dal 13,29% al 15,42% è avvenuta a sostanziale invarianza del totale dei fabbisogni standard per gli asili nido. Questo risultato è stato ottenuto prima introducendo un tetto massimo alla copertura del servizio, pari a circa il 28,5% riconoscibile ai fini dei fabbisogni standard e, secondo, attraverso l'utilizzo per i fabbisogni aggiuntivi dei costi standard "minimi", corrispondenti al costo di fornitura del servizio attraverso i voucher.

Nella stessa direzione di estensione del fabbisogno ai comuni che risultano non svolgere il servizio, ma presentano le caratteristiche che fanno presumere la domanda potenziale del servizio, va la modifica apportata nell'ambito del servizio del Trasporto pubblico locale. Per tale servizio il fabbisogno standard è stato riconosciuto a tutti i comuni capoluoghi di provincia e a tutte le città metropolitane, indipendentemente dalla valorizzazione della spesa storica, mantenendo inalterate tutte le altre regole di calcolo del fabbisogno⁴.

È importante sottolineare che si è ancora ben lontani dal riconoscimento di un fabbisogno standard compatibile con il livello essenziale delle prestazioni, in quanto quest'ultimo valore non è ancora stato definito dal Parlamento in attuazione dei principi costituzionali di equità riportati nell'articolo 117 della Carta costituzionale. L'operazione svolta attraverso la normalizzazione dei livelli di servizio all'interno di una soglia massima e minima ha una valenza prevalentemente tecnica rivolta ad una più corretta applicazione dei modelli vigenti di calcolo del fabbisogno che come principio fondamentale richiedono che il riconoscimento del fabbisogno per finalità perequativa debba prescindere dalla presenza di un servizio storicamente erogato.

2.3.2. Revisione della metodologia per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

La raccolta e smaltimento di rifiuti è il servizio per il quale i comuni sostengono maggiore spesa rispetto a tutte le altre funzioni. A tale funzione dunque corrisponde anche il più ampio peso nel calcolo dei fabbisogni standard (25,73% nei coefficienti di riparto fabbisogni standard approvati dalla CTFS il 24 luglio 2019 per l'annualità 2020).

⁴ Nota metodologica Fabbisogni standard 2018.

Ciò nonostante, i fabbisogni di questa funzione non producono quasi effetti sul sistema perequativo poiché il gettito standard TARI nella capacità fiscale di ogni comune è posta pari al valore del fabbisogno per neutralizzare l'effetto della funzione e realizzare il principio della copertura integrale del costo del servizio da parte dei cittadini residenti.

Pur essendo neutrali ai fini perequativi, i fabbisogni standard per il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti hanno assunto l'importanza per l'individuazione delle tariffe TARI nell'ambito della predisposizione dei piani economico finanziari comunali in applicazione del comma 653 dell'art 1 legge 147 del 2013 e per gli adempimenti dovuti al metodo tariffario di rifiuti a seguito della Delibera ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif).

La revisione realizzata nel 2019 è stata effettuata in continuità con la metodologia precedente che prevedeva la definizione dei rispettivi fabbisogni attraverso la stima statistica della funzione di costo. Le innovazioni introdotte riguardano sia lo stimatore statistico sia la specificazione del modello di costo.

In primo luogo, la stima del fabbisogno standard è stata realizzata, diversamente dal passato, sfruttando i dati di diverse annualità. Per l'aggiornamento dei fabbisogni per questo servizio, nel 2019 sono stati usati i dati di quattro annualità 2010, 2013, 2015 e 2016.

Con riferimento alla specificazione, sono state apportate importanti modifiche che tuttavia non allontanano il nuovo modello da quello precedente. Il principale indicatore di output continua ad essere rappresentato dal numero di tonnellate di rifiuti urbani raccolti. Anche le determinanti del costo standard, in continuità con la metodologia precedente, rimangono invariate (dotazione impiantistica; livello di raccolta differenziata; vicinanza agli impianti; modalità di gestione del servizio associata o diretta; contesto comunale, appartenenza del comune ad uno specifico cluster) anche se cambia il modo con cui vengono trattate.

Per quanto riguarda la dotazione impiantistica del territorio di riferimento, diversamente dalla precedente metodologia dove si consideravano solo il numero di impianti a livello provinciale, nel nuovo modello tale variabile è misurata sia in termini quantitativi (numero di impianti diversificando per tipologia) sia in termini qualitativi considerando le percentuali di rifiuti trattati e smaltiti da ogni tipologia di impianto. Attraverso tale innovazione, si colgono in modo più preciso gli effetti esercitati dai governi regionali, esogeni alle scelte comunali che comunque creano i differenziali del costo evitando la necessità di ricorrere all'introduzione delle *dummy* regionali.

La revisione della specificazione permette di meglio cogliere l'andamento del costo standard al variare del livello di raccolta differenziata, tenendo conto sia dei costi crescenti che sperimentano i comuni che partono da percentuali basse di raccolta sia i costi decrescenti di cui beneficiano i comuni quando raggiungono i livelli alti di raccolta differenziata. Nel modello sono state inoltre introdotte tre nuove variabili dicotomiche al fine di cogliere i differenziali di costo derivanti delle diverse modalità di raccolta di

rifiuti (domiciliare, su chiamata, attraverso centri di raccolta) che generano importanti differenziali del costo.

Infine, è stata rivista la metodologia di definizione dei gruppi omogenei dei comuni (cluster) sulla base di numerose caratteristiche comunali sia di carattere geografico, morfologico e demografico sia attinenti al tessuto economico sociale del territorio. I cluster sono utilizzati trasversalmente nei fabbisogni standard per tutte quelle funzioni per quali è possibile l'approccio della funzione di costo. Essi colgono i differenziali di costo che non derivano direttamente dalle modalità gestionali della funzione ma alle caratteristiche strutturali dei comuni, esogene alle scelte comunali o che possono cambiare soltanto nel lungo periodo. Tale innovazione verrà anche utilizzata nell'attuale aggiornamento dei fabbisogni standard per il FSC 2021.

2.4. Il Fondo di solidarietà comunale per il 2020

Nel 2020 l'attribuzione delle risorse per il riparto attraverso il Fondo di solidarietà comunale (FSC) segue le stesse regole utilizzate per il fondo attribuito per gli anni 2018 e 2019 (l'articolo 1, commi 448 e 449 della legge n. 232 del 2016) ad eccezione delle modifiche apportate dall'articolo 57, comma 1, del D.L. n. 124 del 2019. In particolare, tale disposizione ha rivisto il percorso di transizione del riparto perequativo nell'ambito FSC a regime posticipandolo al 2030. In particolare, a decorrere dall'anno 2020, si prevede un incremento annuo del 5% sia del target perequativo (ovvero della percentuale di capacità fiscale perequabile) sia della quota del fondo da ripartire in base alla differenza tra capacità fiscale e fabbisogni standard per raggiungere il 100%, rispettivamente, nel 2029 e nel 2030.

Nel 2020, rispetto al 2019, l'applicazione del riparto perequativo nell'ambito del FSC per i comuni delle Regioni a statuto ordinario vede complessivamente le seguenti innovazioni:

- l'incremento del target perequativo dal 50% al 55%;
- l'incremento della percentuale del fondo perequato dal 45% al 50%;
- l'aggiornamento dei coefficienti di riparto fabbisogni standard con quelli approvati dalla CTFS il 24 luglio 2019;
- l'aggiornamento delle capacità fiscali con quelle del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, ulteriormente variate per tener conto della variazione del peso della componente rifiuti nei fabbisogni standard come deciso nella seduta della CTFS Tecnica per i Fabbisogni Standard del 15 ottobre 2019;
- l'aggiornamento dei dati sulla popolazione e sull'ammontare delle risorse storiche di riferimento per il compunto dei meccanismi di gradualità (ex comma 450 e 449 d-bis della legge 232 del 2016) con quelli comunicati dal Ministero dell'Interno il 5 novembre 2019;

Oltre alle modifiche e agli aggiornamenti dei fattori legati al riparto perequativo, nel 2020 rispetto al FSC 2019 (che di fatto è quello del FSC 2018 a seguito della cristallizzazione prevista dall'art. 1, comma 921, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145)

ai fini del calcolo del fondo vengono recepite alcune variazioni, intervenute nel corso del 2018 e del 2019, che non riguardano soltanto il meccanismo perequativo e i comuni delle Regioni a statuto ordinario:

- l'esclusione del comune di Sappada dal riparto del fondo a seguito del passaggio dell'ente dalla regione Veneto a quella del Friuli-Venezia Giulia, regione i cui enti locali non sono soggetti al riparto FSC. Tale variazione, come già per il 2019, comporta che sia la quota di alimentazione sia la spettanza (negativa) del FSC a carico del comune di Sappada sono trattenute dall'accontamento per le rettifiche puntuali dei comuni partecipanti al riparto del FSC;
- l'aggiornamento dell'anagrafica dei comuni per tener conto di variazioni amministrative intervenute;
- il progressivo incremento delle percentuali di riduzione per i comuni terremotati del taglio di 1,2 mld di euro applicato nel 2015 (Legge 190/2014 c.436 bis);
- le modifiche relative alle rettifiche puntuali 2019 e 2020 effettuate;
- la riduzione di 14,2 milioni di euro dovuta al venire meno del ristoro per il minor gettito derivante dal regime agevolato della Tasi-inquilini;
- l'incremento delle risorse del fondo con 5,5 milioni di euro aggiuntive da destinare ai comuni incapienti (comuni con le spettanze FSC negative) con popolazione fino a 5.000 abitanti
- la diminuzione a 7 mln di euro di accantonamento per le rettifiche puntuali come concordato nella Conferenza Stato città e le autonomie locali (11 dicembre 2019);
- l'assegnazione di 100 milioni di risorse aggiuntive a parziale reintegro della riduzione di risorse come disposto dal D.L. 66/2014.

2.4.1. *Gli effetti finanziari aggregati del FSC*

Il meccanismo di riparto nel FSC, specialmente in riferimento ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, è particolarmente complesso poiché si basa contemporaneamente su diversi criteri di distribuzione e risente, inoltre, di varie modifiche in materia di fiscalità locale succedutesi negli ultimi anni.

In particolare, i flussi delle risorse nel FSC operano attraverso tre principali componenti:

- A. la componente **redistributiva**, che rialloca le risorse derivanti dai gettiti standard dei tributi comunali, divisa a sua volta in due sottocomponenti:
 - A.1) la sottocomponente **perequativa**, basata sui fabbisogni e le capacità fiscali standard, operativa soltanto per i comuni delle Regioni a statuto ordinario;
 - A.2) la sottocomponente **storica** a compensazione delle risorse comunali nel passaggio dall'ICI all'IMU (D.L. n. 201/2011);
- B. la componente relativa alle **riduzioni, rettifiche e accantonamenti**, principalmente composta dal vettore dei tagli previsti dalle manovre degli anni 2014-2015 (art.1, comma 435, L.190/2014 e art.47, comma 9, D.L.66/2014), eventualmente variata a causa di rettifiche puntuali;

- C. la componente del **ristoro TASI e IMU** dovuta all'esenzione nel 2016 di alcune basi imponibili TASI e IMU e al rispettivo ristoro delle risorse perdute a comuni (L. n. 208/2015).

Lo schema di calcolo del FSC rappresentato nella Tabella 3 mostra che a questi tre addendi principali si aggiungono anche una componente **correttiva** degli effetti perequativi in fase di transizione (rigo A' per i soli comuni RSO) e una di restituzione dell'alimentazione del fondo (rigo E). Quest'ultima rappresenta la restituzione di una quota del gettito standard IMU, che viene trattenuta dai gettiti comunali per alimentare il fondo, e costituisce sostanzialmente una partita di giro. La somma algebrica dei primi quattro addendi (A +A'+B + C) costituisce l'ammontare delle risorse che affluiscono ai comuni in modo verticale dal bilancio dello Stato. L'alimentazione del fondo si completa con le risorse comunali trattenute e poi restituite con il riparto FSC variato per l'effetto delle componenti del fondo (A +A' +B+ C+D).

La componente **ristorativa**, quella relativa a **riduzioni, rettifiche e accantonamenti** e la **restituzione della quota di alimentazione** non operano una vera redistribuzione. La prima è funzionale a ristorare fedelmente i valori del gettito effettivo della TASI e dell'IMU perduti dai comuni a partire dal 2016. La seconda è composta dai tagli e la terza, come è stato precedentemente detto, è una semplice partita di giro delle risorse comunali.

La vera riallocazione delle risorse avviene in base a due tipi di criteri inglobati nella componente **redistributiva**: compensativi e perequativi, dove i criteri compensativi vengono gradualmente sostituiti con quelli perequativi seguendo il percorso che arriverà a conclusione nel 2030. Per i soli comuni delle RSO e nel percorso di transizione del fondo a regime, la redistribuzione risente anche della componente correttiva.

Gli effetti finanziari del FSC 2020 per i comuni RSO e per quelli della Regione Sicilia e Sardegna sono riportati rispettivamente nella Tabella 4 e Tabella 5.

Per i comuni RSO, nel 2020 la percentuale del fondo perequativo è pari al 50%, mentre la percentuale del target perequativo è pari al 55% del totale delle capacità fiscali. L'effetto combinato di entrambe le percentuali nel calcolo delle spettanze fa sì che l'incidenza della sottocomponente storica nel calcolo sia pari al 72,5% e di quello perequativo al 27,5%.

Poiché la riallocazione nel FSC avviene in base a sole due componenti – redistributiva e correttiva, nella Tabella 4 viene riportato Totale Redistributivo che riassume i flussi finanziari positivi e negativi a seguito di redistribuzione delle risorse.

Le tabelle evidenziano che nel 2020 in aggiunta ai flussi descritti dalla Tabella 3, attraverso il FSC sono state ripartite le risorse aggiuntive: in quota di restituzione del taglio D.L. 66/2014 (100mln) e quelli destinati ai piccoli comuni incapienti (5,5 mln). Le prime sono riportate a valle dello schema di calcolo del fondo e le seconde invece sono inglobate nella componente riduzioni rettifiche e accantonamenti.

I dati nella Tabella 4, mostrano come entrambi i riparti, sia quello in base ai criteri storici sia in base ai criteri perequativi, sono contraddistinti dal fatto che i costi della redistribuzione sono concentrati su un numero di enti inferiore rispetto a quello dei beneficiari. Questo risultato è sostanzialmente dovuto al fatto che i beneficiari sono principalmente i comuni piccoli, numericamente la maggioranza degli enti, mentre a contribuire al riparto sono in genere i comuni di grandi dimensioni le cui risorse sono comunque sufficienti per una larga platea dei beneficiari.

Per i comuni di Sicilia e Sardegna, il fondo, descritto nella Tabella 5, non ha dinamica e a partire dal 2015, componente redistributiva si basa su criteri storici.

2.4.2. *Gli effetti delle variazioni nelle componenti del FSC*

Come è stato già evidenziato, ci sono numerosi fattori che determinano la variazione annuale delle spettanze del FSC. Di questi alcuni influenzano soltanto il riparto perequativo mentre altri riguardano le componenti del fondo a vale di quella redistributiva e quella relativa al correttivo. Tra questi ultimi fattori quelli che hanno più inciso nel 2020 sono il riparto delle risorse aggiuntive per i piccoli comuni incapienti e dei 100 mln tra tutti i comuni in quota di restituzione del taglio D.L. 66/2014.

La Figura 3 mostra la variazione del FSC 2019-2020 a seguito delle variazioni nel meccanismo perequativo. I fattori che hanno determinato tali variazioni sono, la progressione del processo di transizione a regime (+5% del FSC perequativo e +%5 del target perequativo) e le variazioni nei criteri perequativi a seguito di aggiornamenti:

- l'aggiornamento di coefficienti di riparto fabbisogni standard – **effetto agg. Fabb**;
- l'aggiornamento della capacità fiscale che viene suddiviso nell'effetto dovuto alla variazione distributiva delle capacità fiscali – **effetto agg.CF1**, e l'effetto dovuto alla variazione del totale delle capacità fiscali – **effetto agg.CF2**⁵;
- l'aggiornamento della popolazione;
- la variazione dell'entità dei correttivi.

La Figura 4 presenta una scomposizione di questi effetti per classi di comuni. L'effetto delle variazioni della popolazione si muove spesso nella stessa direzione dell'effetto prodotto dalla variazione dei fabbisogni standard poiché le variabili demografiche sono largamente utilizzate nella metodologia di standardizzazione delle spese comunali. L'effetto del correttivo, si muove in direzione opposta all'effetto congiunto di tutte gli altri fattori poiché il correttivo mira ad rendere più graduale la transizione correggendo le variazioni del FSC a seguito della perequazione.

⁵ La variazione delle capacità fiscali producono due effetti con esiti molto diversi per singoli enti. Se aumenta la capacità fiscale di un ente a parità di tutti gli altri fattori, diminuisce l'ammontare del FSC perequativo; se tuttavia aumenta il totale delle capacità fiscali di tutti i comuni RSO, beneficia l'ente per il quale il differenziale tra i fabbisogni e capacità fiscale è positivo e perde quello per il quale tale differenziale è negativo. Dunque, i due effetti al livello di singolo ente possono agire anche in direzioni opposte.

Nel 2020 l'ammontare del FSC è stato integrato con le risorse aggiuntive. La prima tranche pari a 5,5 mln è destinata ai piccoli comuni incapienti mentre 100 mln, in quota ristoro del taglio previsto dal D.L. 66/2014, sono stati distribuiti tra tutti seguendo due criteri: per il 60% per effettivamente ristorare una parte del taglio e per il 40% per attenuare gli effetti perequativi negativi. Nella Figura 5 è presentata la distribuzione delle risorse aggiuntive tra i comuni RSO.

Il confronto fra la Figura 4 e la Figura 5 evidenzia come la distribuzione dei fondi aggiuntivi, senza vincolo di destinazione, tende ad attenuare l'effetto della componente redistributiva del FSC in base ai fabbisogni e capacità fiscali standard.

A riguardo la CTFS nel formulare un parere positivo sui criteri di riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 848 e 849 della legge 160/2019, ha rimarcato la necessità che i criteri definiti per il riparto 2020 siano transitori e che per il periodo tra il 2021 ed il 2024 ci sia una convergenza tra i criteri che verranno utilizzati per i riparti futuri ed un assetto condiviso e stabile del percorso perequativo.

2.5. Il Fondo di solidarietà comunale in prospettiva

Come ricordato in precedenza, l'articolo 57, comma 1, del D.L. n. 124 del 2019 ha rivisto il percorso di transizione del riparto redistributivo nell'ambito FSC: da un lato la transizione è stata allungata fino al 2030; dall'altro è stato modificato il punto di arrivo che è ora costituito a regime da un riparto basato esclusivamente sulla componente perequativa.

Gli effetti di questa innovazione sull'assetto della finanza comunale possono essere colti considerando il concetto di squilibrio fiscale definito come la differenza fra la spesa standard di riferimento, che i meccanismi perequativi dovrebbero assicurare (costituita per l'80% dal fabbisogno standard e per il 20% dalla capacità fiscale standard), e le risorse standard di ogni comune. La perequazione è pienamente realizzata quando questo scarto è nullo. Se lo scarto è positivo, il comune è in una situazione di deficit di risorse. Al contrario se lo scarto è negativo, il comune si vede riconosciute risorse in eccesso rispetto ai suoi fabbisogni.

La Figura 6 illustra la distribuzione territoriale dello squilibrio fiscale in termini percentuali rispetto alle risorse standard, mettendo in evidenza l'effetto del FSC. La cartina a) riporta gli scarti quando le risorse standard sono misurate prima dell'intervento del FSC (ossia la capacità fiscale standard di ogni comune). In altri termini la cartina rappresenta gli squilibri che il FSC cerca di perequare. La cartina evidenzia una chiara concentrazione dei comuni in deficit di risorse nelle regioni meridionali ma anche un'ampia variabilità all'interno delle singole regioni.

La cartina b) mostra la distribuzione degli squilibri dopo l'attribuzione del FSC 2014. Dato che il FSC 2014 era basato esclusivamente sulla componente storica, questa cartina illustra il punto di partenza della transizione che si concluderà nel 2030. Sebbene la componente storica attenui il livello degli squilibri (che in generale tendono a ridursi) il riequilibrio è molto parziale.

Le cartine c) e d) illustrano gli effetti della componente perequativa. In particolare la cartina c) mostra gli squilibri che si realizzano con il FSC 2020. Si nota una correzione degli squilibri generati dai trasferimenti storici (cartina b) ma limitata dal fatto che la componente perequativa pesa per solo il 27,5% nel 2020. A regime, quando la redistribuzione si baserà esclusivamente sulla componente perequativa gli squilibri saranno sostanzialmente annullati come mostrato dalla cartina d). Gli squilibri che ancora compaiono nel sistema a regime descritti nella cartina d) (principalmente positivi) sono dovuti alle componenti relative ai tagli, al rimborso IMU-TASI sull'abitazione principale e alle risorse aggiuntive previste dal comma 848, Legge 160 del 2019.

Oltre a una chiara sperequazione geografica (in particolare nell'area del nord-est) questi trasferimenti tendono ad avere un impatto differenziato anche fra comuni di diverse dimensioni. La Figura 7 mostra come le componenti relative alle riduzioni e ai ristori tendano a penalizzare i comuni di piccole dimensioni e ad avvantaggiare i grandi centri urbani.

3. Le iniziative in corso

Nel corso dei lavori degli ultimi mesi la CTFS ha individuato una serie di questioni da valutare nella fase di aggiornamento dei fabbisogni e nella formulazione dei pareri sulla capacità fiscale e il Fondo di solidarietà comunale.

Un primo aspetto riguarda il corretto riconoscimento delle specificità che caratterizzano i comuni che si collocano ai due estremi della scala dimensionale: i piccoli comuni, da un lato, e il comune di Roma dall'altro. Come evidenziato in precedenza le dinamiche demografiche sembrano riflettersi in modo amplificato sui fabbisogni dei piccoli comuni, soprattutto nei casi in cui è assente una standardizzazione del livello di servizio. All'estremo opposto, si colloca Roma la cui peculiarità, sia in termini dimensionali che funzionali, la rendono un unicum che potrebbe essere meglio riconosciuto con un regime specifico. La dimensione di Roma è tale per cui a regime assorbirà circa il 19% dei flussi perequativi orizzontali attivati dal Fondo. Con un trattamento distinto dal resto dei comuni si potrebbe meglio coordinare il finanziamento delle funzioni fondamentali con gli altri trasferimenti senza vincoli di destinazione che Roma già oggi riceve al di fuori del FSC.

Un secondo aspetto riguarda i comuni turistici in cui l'alta percentuale di seconde case soggette ad IMU e l'apporto dei flussi turistici sulle entrate vengono riflessi in una più elevata capacità fiscale mentre è necessario cogliere più correttamente le esigenze di spesa prodotte dai servizi resi ai non residenti in particolare nelle funzioni Polizia locale, Mobilità trasporto pubblico e Gestione parchi, verde pubblico e tutela del territorio.

Un terzo tema riguarda l'opportunità che si giunga, per le RSO, ad un progressivo riassorbimento nella componente perequativa dei flussi verticali (la componente Riduzioni rettifiche a accantonamenti e Ristorativa e il Fondo previsto dalla legge di Bilancio per il 2020) che oggi transitano parallelamente ad essa, impedendo al Fondo di realizzare pienamente l'obiettivo di equalizzazione delle risorse secondo i fabbisogni e le capacità previsto dalla legge 42/2009.

Al manifestarsi della crisi prodotta dall'emergenza Covid-19 la CTFS ha valutato le implicazioni per la determinazione dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. Di fronte all'impossibilità di prevedere quanto durerà l'emergenza e se questa produrrà modifiche strutturali sui livelli e sui costi dei servizi concernenti i diritti civili e sociali, la CTFS ha ritenuto opportuno continuare a lavorare nella prospettiva di un miglioramento del FSC come componente strutturale del finanziamento dei Comuni anche in considerazione degli interventi straordinari messi in atto dal governo al fine di compensare le perdite di gettito o le maggiori spese derivanti da un evento eccezionale. A favore di questa scelta vi è anche la considerazione che una migliore corrispondenza della perequazione ai fabbisogni e capacità che caratterizzano gli Enti Locali in condizioni ordinarie potrà anche rendere più agevole la quantificazione e il riparto di ulteriori interventi straordinari nel caso del protrarsi della crisi nel prossimo anno.

La CTFS ha anche convenuto sull'esigenza di contribuire alla stabilizzazione delle aspettative degli amministratori locali rinviando l'affinamento dei fabbisogni nelle funzioni meno problematiche per concentrarsi su proposte che contribuiscano a migliorare il finanziamento nella funzione del sociale in cui la crisi ha maggiormente evidenziato elementi di criticità, oltre che ad aggiornamenti che rispondano alle criticità rilevate per i piccoli comuni e i comuni turistici.

3.1. L'aggiornamento dei fabbisogni standard nell'ambito del sociale

Nell'ambito della funzione del sociale i fabbisogni standard vengono determinati distintamente per gli asili nido e per un insieme di servizi che coprono varie fasce di popolazione (anziani, adulti e minori) per rispondere ad una serie variegata di bisogni (servizi per l'infanzia, servizi di riabilitazione, strutture residenziali per il ricovero anziani, strutture per handicap, interventi per le famiglie disagiate). Questa tipologia di servizi viene erogata in prevalenza dai comuni in compartecipazione con le Regioni. Si tratta di servizi spesso a domanda individuale e per cui manca una definizione chiara di LEP. La stima della spesa standard per lo svolgimento di queste funzioni per i comuni delle RSO rappresenta circa il 13,7% del totale (il 18,5% sul totale al netto dei fabbisogni standard della componente rifiuti che non incide sulla perequazione).

Sia il livello che le caratteristiche/modalità di erogazione dei servizi offerti è molto diversificato lungo il territorio e in relazione alla dimensione del comune. L'eterogeneità nei livelli di servizio può essere colta attraverso la Figura 8 che presenta la distribuzione del numero totale di utenti per 1000 abitanti raggruppando i comuni per fasce di abitanti (pannello a) e per provincia (pannello b). Va tuttavia sottolineato che la misurazione del livello dei servizi effettivamente offerti è particolarmente problematica sia a causa dell'eterogeneità degli strumenti utilizzati (che vanno dai contributi economici alla presa in carico presso strutture comunali) sia per l'incompletezza dei dati sulla platea dei potenziali aventi diritto. Le difficoltà di misurazione hanno suggerito in passato di stimare il fabbisogno standard attraverso una funzione di spesa aumentata che permette di identificare i differenziali di spesa positivi relativi alla presenza e alla tipologia del servizio svolto lasciando, però la misurazione dell'intensità del servizio alle variabili di contesto della domanda. Per riuscire a cogliere correttamente le relazioni esistenti fra le variabili di contesto e i fabbisogni di spesa, pur in presenza di una così elevata eterogeneità, la funzione di spesa è stata stimata ricorrendo a delle *dummy* regionali che colgono effetti residuali non spiegati dalle caratteristiche degli Enti e particolarmente correlati a livello territoriale in questa funzione. La significatività di questi effetti e la difficoltà di una loro interpretazione univoca ha suggerito, in fase di applicazione, la scelta particolarmente conservativa di riconoscere ai singoli comuni il differenziale di spesa su base regionale misurato dalle *dummy*. Di conseguenza, al momento, solo in questa funzione i singoli comuni vedono integrati o ridotti i propri fabbisogni in base alla loro collocazione geografica anche a parità di caratteristiche di contesto e di tipologia dei servizi presenti.

La CTFS ha iniziato la valutazione delle proposte di evoluzione metodologica predisposte da Sose con la collaborazione di IFEL. Le innovazioni principali sono finalizzate al raggiungimento di due obiettivi:

- a) individuare con maggior precisione a livello territoriale l'impatto delle variabili di contesto sulla domanda di servizi evitando l'utilizzo delle dummy regionali;
- b) tener conto nella determinazione del fabbisogno dell'intensità dei servizi in modo da consentire una più precisa quantificazione del fabbisogno nel caso di una definizione dei LEP.

La considerazione dell'intensità dei servizi nel fabbisogno standard richiederà in fase di applicazione di operare una scelta sulla loro standardizzazione. La CTFS ha più volte evidenziato la difficoltà di formulare delle proposte sui livelli di servizio da considerare per il calcolo dei fabbisogni in assenza di un riferimento certo costituito dai LEP. La determinazione dei LEP richiede un'assunzione di responsabilità politica, che non compete alla CTFS, per gli effetti che i LEP producono sugli equilibri di bilancio e sulla composizione dell'intervento pubblico. Come indica la giurisprudenza costituzionale, la determinazione dei livelli essenziali offrirebbe allo Stato e alle Regioni "un significativo criterio di orientamento nell'individuazione degli obiettivi e degli ambiti di riduzione delle risorse impiegate, segnando il limite al di sotto del quale la spesa – sempreché resa efficiente - non sarebbe ulteriormente comprimibile"⁶.

La CTFS condivide tuttavia la valutazione che l'intensità dei servizi sociali in molte realtà comunali sia così bassa da apparire del tutto inadeguata a quanto richiesto per la tutela dei diritti civili e sociali. La CTFS è orientata a proporre una standardizzazione che si traduca in un aumento del fabbisogno complessivo relativo a questa funzione, segnalando al contempo l'esigenza di un'integrazione verticale del FSC per evitare che i maggiori fabbisogni nel sociale mettano a rischio il finanziamento delle altre funzioni fondamentali.

La revisione del fabbisogno standard nella funzione sociale secondo le linee qui indicate potrebbe anche contribuire ad un più adeguato trattamento dei piccoli comuni anche garantendo una maggiore stabilità dei fabbisogni nei casi di spopolamento.

⁶ Sent. n. 65 del 2016, punto n. 5.3.1 del "Considerato in diritto"; v. anche sentt. n. 154 del 2017; n. 103 del 2018.

4. I livelli essenziali delle prestazioni e i fabbisogni standard

Coerentemente al dettato costituzionale la legge 42/2009 assegna un ruolo centrale ai LEP e alle funzioni fondamentali dei comuni stabilendo un legame diretto fra questi ed il fabbisogno standard. La legge prescrive infatti che i meccanismi perequativi assicurino per tutti gli Enti locali il finanziamento integrale del fabbisogno standard, inteso come il costo necessario per erogare i LEP e le funzioni fondamentali dei comuni in condizioni di efficienza. Per la realizzazione di questi obiettivi la stessa legge segnalava la necessità di un aggiornamento del quadro normativo con riferimento alla definizione dei LEP e delle funzioni fondamentali dei comuni (articoli 20 e 21).

Molte delle difficoltà che hanno ostacolato la piena realizzazione del quadro disegnato dalla legge 42/2009 derivano dalla perdurante assenza di una chiara individuazione dei LEP nelle funzioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. L'assenza dei LEP ha anche condizionato le scelte della CTFS in particolare con riferimento alla misurazione dei fabbisogni standard dei Comuni ai fini della determinazione del FSC. L'esperienza dell'evoluzione dei fabbisogni standard comunali consente tuttavia di fornire alcuni suggerimenti sugli snodi principali da affrontare per la definizione dei LEP e il loro raccordo con il finanziamento degli Enti locali. In particolare sono due, a mio avviso, le questioni fondamentali a cui dare risposta: 1) quando la definizione dei LEP è necessaria per definire correttamente i fabbisogni standard, 2) come coniugare un percorso di convergenza ai LEP con i vincoli di finanza pubblica.

4.1. I LEP necessari per la misurazione dei fabbisogni standard

Secondo quanto previsto dal d.lgs. 216/2010 i fabbisogni standard in ambito comunale devono costituire il riferimento cui rapportare il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni.

La gran parte delle funzioni fondamentali (in particolare le attività amministrative, le attività contabili, la gestione del personale, la viabilità, il territorio, l'ambiente, lo stato civile, l'anagrafe, lo smaltimento dei rifiuti, l'elettorale, la Leva, gli uffici tecnici, i servizi di segreteria, il protocollo, l'urbanistica, l'edilizia, il servizio tributi, la polizia locale e la polizia amministrativa) riguardano la fornitura di servizi indivisibili prestati a beneficio della collettività nel suo insieme. Per queste funzioni, sebbene la legislazione non codifica in generale un diritto soggettivo esigibile da parte degli utenti, sono previsti degli obblighi in capo alle amministrazioni e una serie di direttive e vincoli normativi che implicitamente definiscono un livello essenziale delle prestazioni che devono essere garantite ai cittadini. Ad esempio, nel caso dell'anagrafe e dello stato civile i servizi devono essere erogati quando vi sia necessità e richiesta. Per alcuni servizi come, ad esempio, la raccolta e lo smaltimento rifiuti, l'ente ha l'obbligo di smaltire tutti i rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio di competenza se non vuole incappare in violazioni delle norme in tema di igiene ambientale. Considerazioni analoghe possono essere fatte anche per gli altri servizi legati alla tutela dell'ambiente. Allo

stesso modo, la manutenzione delle strade deve essere garantita per rispetto delle norme sulla sicurezza stradale.

In questi casi l'analisi dei dati storici può essere sufficiente per identificare un livello di prestazioni che i comuni sono obbligati ad erogare. E' quanto accade nelle funzioni Affari generali e Polizia locale dove il fabbisogno standard è calcolato sulla base di un funzione di spesa. Un limite potenziale di questo approccio è l'obbligatorietà dei servizi non garantisce la qualità degli stessi. Ma la dimensione della qualità in queste funzioni (soprattutto in quelle amministrative e contabili) non appare determinante per la quantificazione del fabbisogno standard.

Nell'ambito delle funzioni fondamentali dei comuni sono altresì presenti numerosi servizi, di solito a domanda individuale, per i quali il quadro normativo concede un'ampia discrezionalità nell'attivazione e nel livello di fornitura. Si tratta tuttavia di prestazioni che riguardano per la quasi totalità le materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, che sono strettamente correlate ai diritti civili e sociali e per le quali, come anche riconosciuto dal d.lgs. 68/2011, devono essere definiti dei LEP.

In assenza dei LEP in questi ambiti i fabbisogni standard possono essere definiti solo provvisoriamente con un approccio prudenziale. Da un lato, infatti, non vi è garanzia che i livelli storici di servizio e di spesa siano coerenti con le esigenze di tutela dei diritti civili e sociali sia a livello di singolo ente che in aggregato. Dall'altro lato, come già osservato in precedenza, la CTFS può fornire dati ed analisi che siano di supporto alle scelte del legislatore ma non può sostituirsi ad esso nell'individuazione dei LEP.

Nei paragrafi seguenti verranno analizzati, nell'ambito delle funzioni dell'Istruzione e della Viabilità e trasporto pubblico, i servizi per i quali la definizione dei LEP è necessaria per una corretta definizione dei fabbisogni standard. A questi si aggiungono ovviamente i servizi nell'ambito del sociale dove la definizione dei LEP è essenziale, come illustrato in precedenza, per fornire alla CTFS un riferimento certo per la standardizzazione dell'intensità dei servizi riconosciuta nei fabbisogni standard.

4.1.1. I servizi svolti dai comuni nella funzione istruzione

La funzione istruzione, per quanto riguarda la parte svolta dai comuni, comprende servizi complementari che gli enti erogano per la scuola dell'obbligo e la scuola per l'infanzia. Solo una parte di questi servizi sono oggi obbligatori⁷. I comuni devono infatti fornire, e quindi sostenere la spesa, per la fornitura di locali adeguati includendo la fornitura del riscaldamento, dell'energia elettrica, dei servizi idrici e della manutenzione dei locali e degli spazi verdi. Va precisato che alcuni comuni erogano direttamente il servizio della scuola dell'infanzia e/o scuola dell'obbligo, sostengono anche le spese del personale scolastico⁸.

⁷ La scuola per l'infanzia non rientra fra i servizi obbligatori.

⁸ Attualmente i fabbisogni standard riconoscono questa tipologia di servizio assegnando risorse aggiuntive a questi enti.

Fra i servizi non obbligatori che possono incidere sui diritti civili e sociali rientrano il trasporto scolastico, il trasporto scolastico delle persone con diversa abilità, la mensa scolastica, il pre-post scuola e i centri estivi.

Ad esempio, il trasporto scolastico fornito dai comuni appare come un servizio indispensabile e necessario quando non sia possibile recarsi a scuola a piedi, a causa della dispersione abitativa e dell'assenza di un servizio di trasporto pubblico urbano, come può accadere in particolare nei piccoli comuni o nei comuni confinanti con le grandi aree urbane. Anche il servizio trasporto scolastico delle persone con diversa abilità è sicuramente necessario per assicurare il diritto all'istruzione.

La mensa scolastica è complementare alla presenza del tempo pieno o del tempo prolungato. Potrà essere considerata necessaria nella misura in cui si ritenga che debbano essere garantiti dei livelli essenziali per il tempo pieno e tempo prolungato.

Il servizio di pre-post scuola e di centri estivi non appaiono strettamente necessari per garantire il diritto all'istruzione. Non sono offerti dalla maggior parte dei comuni e sono in parte finanziati dagli utenti in quanto servizi a domanda individuale.

In assenza di chiari riferimenti normativi, l'attuale metodologia di calcolo dei fabbisogni standard considera meritevoli di tutela tutti i servizi non obbligatori fin qui elencati e valorizza il fabbisogno standard di ogni comune prendendo come riferimento il livello del servizio storico di quello stesso comune.

La Tabella 6 mostra come il peso complessivo di questi servizi nell'ambito della perequazione, sebbene contenuto, non sia trascurabile. Essi rappresentano infatti circa il 5,2% dei fabbisogni standard rilevanti per la perequazione (ossia al netto dei fabbisogni per la raccolta e smaltimento dei rifiuti il cui ammontare viene sterilizzato nella ripartizione del FSC).

I livelli storici di questi servizi sono tuttavia molto differenziati. La Figura 9 e la Figura 10 mostrano come la variabilità sia elevata anche fra comuni di dimensioni simili e anche nell'ambito degli stessi confini regionali con il rischio che in alcuni comuni il livello dei servizi (e il conseguente fabbisogno) sia inferiore a quello richiesto per godere pienamente del diritto all'istruzione mentre in altri possa al contrario essere fornito ad un livello superiore a quello strettamente necessario per assicurare la frequenza scolastica.

La definizione dei LEP consentirebbe di tarare in modo più preciso i fabbisogni standard consentendo di chiarire in primo luogo se per tutti i servizi non obbligatori presenti in questa funzione vada garantita la tutela di un livello essenziale. Inoltre i LEP andrebbero definiti con riferimento al complesso delle prestazioni erogate dai vari gradi di governo nella funzione istruzione (ad esempio con riferimento all'offerta del tempo pieno o del tempo prolungato) data la complementarietà di gran parte dei servizi comunali con la scuola statale.

4.1.2. Il trasporto pubblico locale

Il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) si riferisce al trasporto terrestre su ferro o gomma e al trasporto acquedotto. Si divide in trasporto extra urbano (principalmente di competenza regionale) quando collega i territori dei diversi comuni, e urbano quando collega le diverse zone/quartieri dello stesso comune. A livello comunale la spesa è complessivamente pari a circa 1.060 milioni di euro (vedi Tabella 6). Il servizio è tuttavia presente in meno di un quarto degli enti e la spesa si concentra nelle grandi aree urbane dove la quantità di passeggeri trasportati e dei chilometri percorsi raggiungono livelli quantitativi molto superiori alla media nazionale.

L'eterogeneità territoriale nei livelli di spesa rispecchia in primo luogo la diversità dei fabbisogni legati alle caratteristiche strutturali e socio-economiche dei vari comuni. È normale, infatti, che nelle grandi aree urbane la domanda di mobilità, sia in termini di passeggeri che di chilometri percorsi siano superiori alla media nazionale. Ma essa deriva anche dall'assenza di precisi obblighi normativi e da differenti modalità di intervento dei governi regionali.

In questo quadro i fabbisogni sono stati stimati ricorrendo al modello di funzione di spesa aumentata che permette di distinguere, attraverso l'utilizzo di variabili dummy, i differenziali di spesa relativi alla presenza e alla tipologia del servizio svolto e alle diverse modalità di intervento regionale da quelli riconducibili alle variabili di contesto della domanda. Le differenze riconducibili alla diversa articolazione dell'intervento regionale possono così essere sterilizzate in fase di calcolo del fabbisogno standard.

Analogamente a quanto osservato per le altre funzioni che forniscono servizi destinati alla generalità della popolazione, la definizione esplicita dei LEP non è quindi strettamente necessaria per la quantificazione dei fabbisogni standard di cui garantire il finanziamento relativamente ai comuni in cui il servizio è storicamente presente.

Un esplicito intervento normativo sarebbe auspicabile per chiarire se nell'ambito del trasporto pubblico locale urbano sia necessario prevedere un livello essenziale delle prestazioni in tutti i territori comunali o solo per quelle realtà che presentano delle particolari esigenze per caratteristiche strutturali (quali, ad esempio, l'altimetria, la dimensione, la densità abitativa) o socio economiche. Si tratterebbe in altri termini di stabilire se la tutela dei diritti civili e sociali si debba concretizzare nella presenza di una rete di trasporto pubblico urbano (necessariamente limitata ai centri urbani di maggiori dimensioni) o in più generale sostegno pubblico alla mobilità urbana (che potrebbe prendere anche la forma di buoni per ridurre il costo della mobilità ove non sia economicamente sostenibile una rete pubblica) che andrebbe a sommarsi alla garanzia del trasporto connesso all'accesso ad alcuni servizi già ricompreso nelle funzioni dell'istruzione e del sociale.

4.2. Definizione dei LEP e livello delle risorse

I flussi perequativi attivati dal FSC si inseriscono in un quadro profondamente diverso da quello previsto dalla legge 42/2009.

La legge attuativa del federalismo fiscale, prendendo atto dell'ampia differenziazione dei livelli di prestazioni erogate dagli enti locali aveva previsto che i LEP fossero raggiunti gradualmente⁹ attraverso un processo che prevedeva la fissazione di obiettivi intermedi (i cosiddetti "obiettivi di servizio"¹⁰) il cui raggiungimento doveva essere costantemente monitorato nell'ambito della programmazione annuale della finanza pubblica (art. 18 "Patto di convergenza") e con la possibilità di azioni correttive concordate in sede di Conferenza unificata. Non venivano esplicitamente contemplate situazioni in cui la crescita della spesa per le funzioni fondamentali e i LEP potesse creare degli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica¹¹. Probabilmente tale evenienza appariva remota perché nelle intenzioni del legislatore l'individuazione di fabbisogni e costi standard avrebbe consentito di individuare guadagni di efficienza sufficienti per finanziare il potenziamento dei servizi dove questi risultavano insufficienti.

A più di dieci anni di distanza la convergenza nelle prestazioni non si è realizzata. Come evidenziato dai dati illustrati in precedenza, il livello dei servizi continua a presentare ampie sperequazioni e in molte realtà esso appare insufficiente o del tutto assente. Al contempo sono venute meno le condizioni per la realizzazione di uno scenario virtuoso in cui il riequilibrio poteva essere finanziato dalla riduzione delle inefficienze. Le manovre di contenimento della finanza pubblica, in particolare nel periodo 2010 al 2015 hanno infatti prelevato risorse dal comparto degli Enti Locali con tagli che hanno colpito in modo lineare enti efficienti e inefficienti.

In questo contesto è ragionevole attendersi che la fissazione dei LEP farà emergere la necessità di un potenziamento dei servizi verso livelli in media superiori a quelli attualmente erogati, in particolare nell'ambito del sociale e dell'istruzione. L'aumento delle prestazioni si tradurrà in un aumento dei fabbisogni standard che dovranno essere finanziati, al netto dei residui possibili recuperi di efficienza, attraverso un'integrazione verticale del FSC.

Per il complesso delle Pubbliche Amministrazioni le risorse aggiuntive andranno individuate, nel rispetto delle norme costituzionali sull'equilibrio di bilancio (articoli 81, 97 e 119) ridefinendo le priorità dell'intervento pubblico attraverso una combinazione di riduzioni della spesa per le prestazioni non essenziali e di aumento delle entrate.

⁹ In particolare: art. 2, comma 2, lettera f); art. 5, comma 1, lettere g) e h); art. 18, comma 1.

¹⁰ La medesima espressione "obiettivi di servizio" viene utilizzata da altra normativa con un significato diverso.

¹¹ Anche se la legge prevede l'istituzione di una Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con l'obiettivo, fra gli altri, di definire degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento

In questa prospettiva un'applicazione graduale dei LEP, come già previsto dalla legge 42/2009 potrebbe consentire di assorbire l'incremento di spesa con minori tensioni sul bilancio pubblico. Inoltre l'individuazione degli obiettivi di servizio, come tappe intermedie verso i LEP, consentirebbe di monitorare l'effettivo miglioramento nelle prestazioni erogate. Occorre infatti ricordare che i trasferimenti erogati ai Comuni attraverso il FSC non hanno vincoli di destinazione.

Tabelle

Tabella 1 Percentuali minime nei FAS2020 Asili nido

Fasce di popolazione	Livello minimo di copertura
Comuni fino a 5.000 abitanti	7,69%
Comuni con 5.001 - 10.000 abitanti	7,75%
Comuni con 10.001 - 100.000 abitanti	7,81%
Comuni con 100.001 - 250.000 abitanti	9,25%
Comuni con oltre 250.000 abitanti	16,71%

Tabella 2 Copertura e fabbisogni per gli asili nido, FSC 2020

Regione	Popolazione 0-2 anni - 2016	Utenti serviti storici dichiarati FC30U 2016	Copertura storica dichiarata FC30U 2016 %	Fabbisogno FAS2018-2019 CTFS 2017 €	Utenti serviti FAS20 - CTFS luglio 2019	Copertura FAS20 - CTFS luglio 2019 %	Fabbisogno FAS20 - CTFS luglio 2019 €
Piemonte	98,891	15,978	16.14	130,752,191	16,802	16.98	125,083,433
Lombardia	251,494	36,902	14.67	292,171,720	39,491	15.70	292,631,290
Veneto	117,167	13,637	11.64	105,488,562	15,894	13.57	107,437,648
Liguria	30,801	4,641	15.07	43,943,429	4,915	15.96	43,967,900
Emilia Romagna	107,305	25,727	23.98	230,179,055	24,778	23.09	219,723,161
Toscana	83,123	17,971	21.62	143,044,963	17,631	21.21	138,055,714
Umbria	19,776	3,135	15.85	25,476,357	3,291	16.64	25,587,333
Marche	35,449	5,714	16.12	45,101,810	5,905	16.66	44,079,663
Lazio	144,916	24,705	17.05	251,424,989	27,148	18.73	255,225,041
Abruzzo	30,472	2,789	9.15	22,492,584	3,521	11.56	23,916,110
Molise	6,400	496	7.74	2,800,549	736	11.51	3,372,393
Campania	152,357	4,669	3.06	39,669,255	15,149	9.94	63,980,580
Puglia	94,989	5,664	5.96	42,951,584	9,601	10.11	52,073,119
Basilicata	12,133	826	6.81	6,781,264	1,256	10.36	7,763,466
Calabria	48,746	1,109	2.27	8,826,803	4,120	8.45	15,773,607
Totale	1,234,019	163,964	13.29	1,391,105,114	190,239	15.42	1,418,670,456

Tabella 3 – Lo schema di calcolo del FSC

	Componente principale	Sottocomponente	Ulteriore sottocomponente
A	Componente redistributiva*	A.1 Storica del riequilibrio/compensazione delle risorse comunali nel passaggio dall'ICI all'IMU e TASI a partire dal 2012 Formula =A.1.1-A.1.2	A.1.1 Risorse storiche di riferimento (gettito ICI + spettanze figurative del FSR 2011) A.1.2 Gettito standard IMU e TASI, ottenuto valorizzando le basi imponibili ad aliquota legale
		A.2 Perequativa del fiscal gap calcolato tra fabbisogni e le capacità fiscali Formula =A.2.1-A.2.2	A.2.1 Risorse standard assegnate in base ai fabbisogni standard e alla popolazione comunale A.2.2 Capacità fiscali standard ricavate dai gettiti standard delle principali entrate comunali
A'	Correttiva	Attenuazione degli effetti redistributivi nel passaggio alla perequazione	
B	Riduzioni, rettifiche e accantonamenti	Tagli, rettifiche puntuali, accantonamenti	
C	Ristorativa	Ristoro del gettito effettivo della TASI e dell'IMU perduto a seguito della modifica della disciplina di imposte immobiliari comunali a partire dal 2016	
D	Restituzione della quota di alimentazione del FSC	Quota di alimentazione del FSC, pari a una quota del gettito standard IMU, che viene trattenuta per alimentare il fondo	
	FSC dotazione netta (A+A'+B+C)	Le risorse verticali del fondo	
	FSC dotazione lorda (A+A'+B+C+D)	Le risorse verticali incrementate con le risorse orizzontali	

Tabella 4 Gli effetti finanziari del FSC 2020. Comuni delle RSO

Componente	Sottocomponente	Flusso positivo		Flusso negativo		Flusso netto mln	
		mln	N. comuni	mln	N. comuni		
A	Redistributiva	A1. Storica del riequilibrio delle risorse comunali (72,5%)	1,029.0	5,012.0	-1,137.8	1,554.0	791.2
		A2. Perequativa (27,5%)	708.1	4,703.0	-408.0	1,863.0	300.1
A'	Correttivi	28.5	4,286.0	-3.5	325.0	25.0	
Totale Redistributivo		2,588.8	5,047.0	-1,466.9	1,520.0	1,121.9	
B	Riduzioni, rettifiche e accantonamenti	1.4	28.0	-1,741.5	6,539.0	-1,740.2	
C	Ristorativa TASI	3,570.5	6,566.0	0.0	0.0	3,570.5	
FSC 2020 dotazione netta (A+A'+B+C)		3,731.9	5,578.0	-779.7	989.0	2,952.3	
D	Restituzione della quota di alimentazione del FSC	2,533.2	6,566.0	0.0	0.0	2,533.2	
FSC 2020 dotazione lorda (A+A'+B+C+D)		5,766.5	6,103.0	-286.7	464.0	5,485.4	
Assegnazione 100 mln. (L. Bil2020) - quota DL 66		53.5	6,566.0			53.5	
Assegnazione 100 mln. (L. Bil2020) - variazione FSC negativa		35.7	4,104.0			35.7	

Fonte: elaborazioni su dati Ministero dell'Interno

Tabella 5 Gli effetti finanziari del FSC 2020. Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna

Componente	Sottocomponente	Flusso positivo		Flusso negativo		Flusso netto mln
		mln	N. comuni	mln	N. comuni	
A	Storica del riequilibrio delle risorse comunali	544,2	649,0	-110,7	118,0	433,4
B	Riduzioni, rettifiche e accantonamenti	0,1	1,0	-202,1	766,0	-201,9
C	Ristorativa	247,3	767,0	0,0	0,0	247,3
D	Restituzione della quota di alimentazione del FSC	235,2	1,0	-202,8	766,0	235,2
FSC 2020 dotazione netta (A+B+C)		578,3	654,0	-99,5	113,0	478,8
FSC 2020 dotazione lorda (A+B+C+D)		788,7	700,0	-45,4	67,0	714,1
Assegnazione 100 mln. (L. Bil2020) - quota DL 66		10,8	767,0			10,8

Fonte: elaborazioni su dati Ministero dell'Interno

Tabella 6 Spesa standardizzata nelle funzioni fondamentali dei comuni

Funzione Fondamentale	Descrizione servizi	Servizi obbligatori	Servizi inseriti nella lista dei servizi a domanda individuale D.M. 31 dicembre 1983	Popolazione beneficiaria del servizio	Grado di copertura previsto dai fabbisogni	Valore in euro	Incidenza %
Affari Generali	Anagrafe, Elettorale, Leva, Ufficio Tecnico, Segreteria, Protocollo, URP, Albo Pretorio, Attività amministrative, Contabili, Gestione del personale, Urbanistica, Edilizia, Tributi (al 70% spesa storica)	Si	No	Tutta la popolazione	100%	7,141,879,089.00	20.10
Polizia Locale	Polizia locale e amministrativa	Si	No	Tutta la popolazione	100%	2,446,737,284.00	6.89
Istruzione	Fornitura locali adeguati (Riscaldamento, energia elettrica e acqua), per poter svolgere le attività scolastiche relative alla scuola infanzia direttamente o con convenzione con scuole paritarie	No	No	Popolazione 3-5 anni	100%	881,415,440.44	2.48
	Fornitura locali adeguati (Riscaldamento, energia elettrica e acqua) per poter svolgere le attività scolastiche relative alla primaria e secondaria di primo grado	Si	No	Popolazione 6-14 anni	100%	2,215,620,563.36	6.24
	Trasporto scolastico	No	No	Popolazione 3-14 anni	Livello servizio storico	292,886,352.67	0.82
	Trasporto scolastico per disabili	No	No	Popolazione 3-14 anni	Livello servizio storico	53,964,025.72	0.15
	Mensa scolastica	No	Si	Popolazione 3-14 anni	Livello servizio storico	945,961,811.99	2.66
	Contributi alle scuole private	No	No	Popolazione 3-5	Livello servizio storico	195,760,130.93	0.55
	Pre post scuola e centri estivi	No	Si	Popolazione 3-14 anni	Livello servizio storico	59,926,594.32	0.17
Funzioni nel settore sociale	Servizi per l'infanzia, servizi riabilitazione, strutture residenziali per il ricovero anziani, strutture per handicap, interventi per le famiglie disagiate	Si	Si (alcuni servizi)	Tutta la popolazione	100%	4,875,578,883.00	13.72
	Servizio di asili nido	No	Si	Popolazione 0-2 anni	Livello storico con normalizzazione	1,391,195,873.93	3.92
Viabilità e trasporto pubblico	Gestione strade e viabilità	Si	No	Tutta la popolazione	100%	2,905,065,901.35	8.18
	Trasporto pubblico locale	No	No	Tutta la popolazione	Solo comuni con spesa storica valorizzata	1,061,860,494.49	2.99
Ambiente	Raccolta e smaltimento rifiuti	Si	No	Tutta la popolazione	Quantità dei rifiuti prodotta	9,146,507,802.23	25.75
	Gestione parchi, verde pubblico, tutela del territorio	Si	No	Tutta la popolazione	100%	1,909,835,204.16	5.38
Totale						35,524,195,451.59	100.00

Figure

Figura 1 Asili nido: percentuale di copertura storica




Figura 2 Asili nido: percentuale di copertura standardizzata CTFS del 24 luglio 2019




Figura 3 Variazioni FSC 2019-2020 per comuni RSO (euro pro capite)





Figura 4 – Distribuzione delle risorse aggiuntive nel FSC 2020



**Figura 5 Scomposizione delle variazioni FSC 2019-2020 per comuni RSO
(euro procapite per classe demografica)**




Figura 6 Lo squilibrio fiscale dei Comuni delle RSO




Figura 7 Squilibrio fiscale con FSC a regime dovuto a componenti tagli e ristori





Figura 8 Distribuzione del numero totale degli utenti dei servizi sociali- RSO




(A)

(B)

Comuni aggregati per fascia di abitanti (pannello a) e valori medi provinciali (pannello b). Si considera il numero di uteti per 1000 abitanti. Fonte: Opencivitas.it (anno 2016).

Note: descrizione delle fasce di abitanti, 1 = meno di 500 abitanti , 2 = tra 500 e 1000 , 3 = tra 1000 e 2000 , 4 = tra 2000 e 3000 , 5 = tra 3000 e 5000 , 6 =5000 e 10000 , 7 = tra 10000 e 20000 , 8 = tra 20000 e 60000 , 9 = tra 60000 e 100000 , 10 = tra 100000 e 250000 , 11 = tra 250000 e 500000 , 12 = oltre 500000 abitanti.


**Figura 9 Distribuzione dei servizi a domanda individuale della funzione istruzione
Comuni per fasce di abitanti**



Comuni aggregati per fascia di abitanti. Percentuali di utenti per abitanti in età tra 3 e 14 anni. Per il trasporto degli alunni con diversa abilità si considera il numero di unteti per 1000 abitanti. Fonte: Opencivitas.it (anno 2016).

Note: descrizione delle fasce di abitanti, 1 = meno di 500 abitanti, 2 = tra 500 e 1000, 3 = tra 1000 e 2000, 4 = tra 2000 e 3000, 5 = tra 3000 e 5000, 6 = 5000 e 10000, 7 = tra 10000 e 20000, 8 = tra 20000 e 60000, 9 = tra 60000 e 100000, 10 = tra 100000 e 250000, 11 = tra 250000 e 500000, 12 = oltre 500000 abitanti.

**Figura 10 Distribuzione dei servizi della funzione istruzione
Comuni aggregati per Provincia**



PAGINA BIANCA



18STC0106360